Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

585ª seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 3 marzo 2016

Presidenza del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . *Pag.* 5-43

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 45-70

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 5

PER L'ACQUISIZIONE DI UN DOCUMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PRESIDENTE 5, 6
GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* 5, 6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1738) ***Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***

(548) ***CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***

(630) ***SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale***

(1056) ***LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente***

(1202) ***STEFANI. – Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace***

(1292) ***GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace***

(1798) ***RICCHIUTI. – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 7, 9, 11 e *passim*
CUCCA *(PD), relatore* 7, 9
* SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)* 11
LO GIUDICE *(PD)* 13
BRUNI *(CoR)* 15
FALANGA *(AL-A)* 18
DIVINA *(LN-Aut)* 21
MUSSINI *(Misto)* 24
FILIPPIN *(PD)* 27
CALIENDO *(FI-PdL XVII)* 31

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 35

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798:

CUCCA *(PD), relatore* 36

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 36
LATORRE *(PD)* 36

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE . . . . . 37, 38, 39 e *passim*
GRANAIOLA *(PD)* 37
ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)* 37
ARRIGONI *(LN-Aut)* 38
FASIOLO *(PD)* 39, 40
BENCINI *(Misto-Idv)* 40
LUCIDI *(M5S)* 41
CANDIANI *(LN-Aut)* 42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT;Misto-La Puglia in Più-Sel:Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798 . . . . . *Pag.* 45

CONGEDI E MISSIONI 50

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Ufficio di Presidenza 50

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme . . . . . *Pag.* 50

Annunzio di risposte scritte 50

Interrogazioni 52

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 60

Da svolgere in Commissione 68

AVVISO DI RETTIFICA 70

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38).*

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, ho già più volte chiesto, in Commissione e in Aula, anche al Presidente del Senato, di poter ottenere la memoria che il Governo ha presentato alla Corte costituzionale in materia di adozioni, di *stepchild adoption*. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Poiché la richiedo formalmente da dieci giorni, vorrei sapere dalla Presidenza se ha chiesto al Governo questo atto, affinché anche il Senato ne venga a conoscenza e, nel prosieguo dei lavori in Commissione giustizia, dove sono all'esame materie attinenti, i senatori possano continuare il proprio lavoro, conoscendo quello che «la Repubblica», «Il Sole 24 Ore» e i vari organi di stampa hanno già pubblicato ma che i senatori, formalmente, non hanno ancora potuto conoscere.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, come le è stato già detto dalla Presidenza, i rapporti tra il Senato e la Corte costituzionale sono regolati dall'articolo 139 del Regolamento. Si tratta di un rapporto in cui il Senato è parte terza. Pertanto, se il Governo lo ritiene, può dare le risposte che reputa opportune in questa sede, e che finora però non ha dato. Non c'è infatti un ruolo cogente, senatore Giovanardi, che il Senato possa esercitare. Quindi, prendiamo atto della sua osservazione, ma le norme così stabiliscono. *(Reiterati commenti del senatore Giovanardi)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Insomma, la chiedete o no al Governo?

Discussione dei disegni di legge:

(1738) ***Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***

(548) ***CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***

(630) ***SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale***

(1056) ***LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente***

(1202) ***STEFANI. – Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace***

(1292) ***GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace***

(1798) ***RICCHIUTI. – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 9,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798, nel testo proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, approda oggi in Assemblea un provvedimento atteso da tanto tempo perché la legge delega che ci apprestiamo ad esaminare è volta ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51, con le successive modificazioni e integrazioni, che stabiliva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 maggio del 2016. Questo termine è stato così determinato per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 613, della legge di stabilità 2016.

Si rammenta anche che il termine quinquennale originariamente previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 – decorrente dalla data in cui acquistavano efficacia le disposizioni del medesimo – scadeva il 2 giugno 2004; tale scadenza iniziale è stata successivamente prorogata fino all'intervento legislativo di proroga nella legge di stabilità 2016.

L'articolo 1 del disegno di legge individua il contenuto della delega finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità e alla formazione professionale. Tema questo molto sensibile e per il quale si sono offerte soluzioni estremamente interessanti.

È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

La Commissione è intervenuta sull'articolo 1 riducendo da due anni ad uno il termine per l'esercizio della delega, limitando poi alle cause di

valore non eccedente i 2.500 euro la possibilità di estensione dei casi in cui il giudice di pace potrà decidere secondo equità e, infine, prevedendo – utilizzando come modello la previsione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 – una sezione autonoma del consiglio giudiziario – novità introdotta da questa norma – con la partecipazione di magistrati onorari elettivi, competente per i provvedimenti in materia di magistratura onoraria, fatte salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni – altra novità interessante – tra le figure dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei giudici di pace – che verrebbero a confluire nell'unica figura dei giudici onorari di pace – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione organica complessiva. Si prevede, inoltre, un'analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, i cosiddetti vice procuratori onorari (VPO), inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari» all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, l'attribuzione della competenza ad emettere il bando di concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre, si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto «ufficio del processo») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità.

Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a sessantacinque anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a sessantotto anni solo per i magistrati onorari già in servizio).

I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello. In tema di indennità si prevede, per lo svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio del processo, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità di importo inferiore rispetto a quelle previste per l'esercizio di funzioni giudiziarie, disponendosi poi, in linea generale, che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di

liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative. Voglio precisare che a questo riguardo ho anche presentato un emendamento, di cui parlerò successivamente.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha concentrato la sua attenzione proprio sull'articolo 2, apportando allo stesso diverse modifiche. È stato precisato che tutte le competenze relative alla magistratura onoraria sono attribuite alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario. È stata definita con maggior dettaglio la previsione di delega relativa ai requisiti per la nomina, tra l'altro esplicitando che fra i requisiti predetti rientra ovviamente l'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché introducendo principi e criteri direttivi *ad hoc* sia per quanto riguarda l'indicazione espressa dei limiti di età (da un minimo di ventisette ad un massimo di sessant'anni), sia per quanto concerne il rilievo ostativo delle condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, nonché dell'essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

La Commissione ha dedicato poi particolare attenzione alla riformulazione della previsione contenuta nella lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2. Nella sua formulazione originaria tale articolo delegava il Governo a «prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale», nonché a «prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario».

La Commissione ha ritenuto che la prima delle predette previsioni di delega fosse di problematica compatibilità con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione – il quale stabilisce che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli – in quanto tale disposizione costituzionale, come precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998, impone che i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico.

Signor Presidente, stante la complessità della materia, chiederò l'autorizzazione a depositare il testo scritto della mia relazione, o almeno della prima parte, affinché sia pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. Passo dunque a focalizzare alcuni temi, che mi interessa vengano portati all'attenzione dell'Assemblea. Per ciò che riguarda l'illustrazione del contenuto del provvedimento, faccio dunque riferimento al testo normativo, mentre mi pare necessario evidenziare che, dopo l'approvazione in Commissione, sono state apportate alcune modifiche di

coordinamento, sulla base del mandato conferito dalla Commissione al relatore, semplicemente per precisare l'ambito di applicazione della normativa transitoria, sotto il profilo temporale, così da eliminare anche talune lievi differenze terminologiche nelle previsioni in tema di incompatibilità.

Sempre a seguito della discussione avvenuta in Commissione e del mandato affidato, ho predisposto alcuni emendamenti che, di fatto, recepiscono i contenuti del serrato confronto avuto in Commissione, i cui lavori si erano conclusi con l'intesa che sarebbero state apportate alcune modifiche in Assemblea. Per questo ho presentato quattro emendamenti, che dovranno essere sottoposti all'attenzione dell'Assemblea ed, eventualmente, potranno anche essere rivisitati. Il primo riguarda la previsione del riconoscimento di un titolo preferenziale per la nomina a magistrato onorario, per coloro che abbiano concluso positivamente lo *stage* presso gli uffici giudiziari. In tal modo si persegue l'intento, che è una delle finalità di questa legge, di una migliore qualificazione di coloro che accedono allo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie.

Il secondo emendamento riguarda la previsione generale e attiene al riassetto dell'aspetto economico del rapporto e, nel rispetto dello spirito della riforma, tende ad eliminare la disparità di trattamento tra le varie figure di magistrati onorari e, in particolare, tra quelle di giudici di pace da una parte e vice procuratori onorari (VPO) e giudici onorari di tribunale (GOT), dall'altra. Il terzo emendamento è forse quello più innovativo, perché prevede che si passi dal sistema dei tre quadrienni a quattro quadrienni, con l'assegnazione nell'ultimo quadriennio all'ufficio per il processo, salvo specifiche esigenze manifestate dal CSM, che stabilisca invece la destinazione di quei giudici onorari anche alle funzioni giurisdizionali. Il medesimo trattamento è previsto per coloro che, alla scadenza del terzo quadriennio, abbiano compiuto 65 anni di età, consentendo loro di essere confermati per un periodo che permetta il raggiungimento del limite massimo di età. Anche il quarto emendamento è totalmente innovativo e prevede la possibilità di applicare i giudici di pace presso altri uffici, in ragione delle esigenze imprescindibili e prevalenti degli uffici di destinazione, secondo criteri individuati dal CSM.

Infine, mi preme sottolineare molto l'importanza di questo provvedimento, che costituisce ancora una volta l'assolvimento di un impegno assunto dal Governo e in particolare dal ministro Orlando, il quale, fin dal suo insediamento, aveva affermato la necessità, peraltro unanimemente avvertita, del riordino della materia, con l'introduzione di un sistema organico che finalmente regoli tutto il tema della magistratura onoraria nelle varie articolazioni. Se è vero che alla magistratura si accede per concorso, come disposto dall'articolo 106 della Costituzione, è altrettanto vero che la stessa norma prevede la possibilità di nomina dei giudice onorari. Tuttavia, ritengo che quanto accaduto negli ultimi anni, con le proroghe di cui ho parlato all'inizio della mia relazione, non corrisponda alla volontà del legislatore costituente. È accaduto infatti che, per variegati motivi, il sistema giudiziario nei tribunali è arrivato ad essere retto essenzialmente dai giudice onorari, che tra l'altro – è importante sottolinearlo – almeno

per il momento, fino a quando non verrà riformulata la pianta organica, sono in misura nettamente inferiore alla richiesta dell'organico, secondo i dati forniti dal Consiglio superiore della magistratura.

Faccio semplicemente l'esempio dei giudici di pace, per i quali, a fronte di 3.420 posti in organico, ne sono stati coperti soltanto 1.509. Evidentemente si è venuta a creare una discrasia, una patologia che dovrà essere affrontata e finalmente risolta dal provvedimento in esame; ripeto, una patologia che ha prodotto una serie infinita di proroghe, con i giudici onorari che vengono prorogati nelle loro funzioni ormai da un tempo infinito: si pensi che qualche giudice svolge le proprie funzioni ormai da ventiquattro anni.

Evidentemente tale patologia è dovuta al sistema, ai vari Governi che si sono succeduti e che non sono stati in condizione di affrontare la materia. Oggi finalmente si arriva al risultato grazie al concorso di tutte le forze politiche che avvertono la necessità del riordino della materia. In questo senso devo ringraziare fin da ora l'apporto assolutamente collaborativo dato da tutte le forze politiche presenti in Commissione, dai funzionari e dall'allora presidente Nitto Palma che, in maniera assolutamente fattiva, ha offerto la sua collaborazione per arrivare a questo testo, che credo sia condiviso da gran parte delle forze politiche, salvo alcuni aggiustamenti che comunque potranno eventualmente essere valutati in questa sede.

Auspico quindi che si proceda nel più breve tempo possibile all'approvazione del provvedimento, perché c'è davvero necessità di un riordino della materia, così da consentire al nuovo sistema di andare a regime. Si tratta soprattutto di dare anche sicurezza – necessaria per chi svolge una funzione così elevata ed essenziale nel nostro sistema, come quella delle funzioni giudiziarie – a tutti coloro che in questi anni hanno vissuto sempre con l'incubo del precariato e col timore che le varie proroghe che si sono succedute non venissero concesse e che quindi non hanno lavorato con la necessaria serenità. Ribadisco quindi il mio ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione e l'auspicio è di concludere l'*iter* del provvedimento nel più breve tempo possibile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il 13 gennaio 2015 il Governo presentò il disegno di legge delega n. 1738, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Tale disegno di legge ha come origine l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in cui vengono stabilite le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che permettono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari. Esse si applicano fino a quando non sarà realizzato un globale riordino del ruolo e degli incarichi nella magistratura onoraria e sicuramente non oltre la data del

31 dicembre 2009, termine che risulta evidentemente e colpevolmente disatteso dal Governo. Oltretutto il disegno di legge delega arriva nell'Aula del Senato in prima lettura dopo più di un anno dalla sua presentazione.

I tratti principali del disegno di legge delega sono i seguenti. Verrà istituita una nuova figura del giudice onorario che si chiamerà giudice onorario di pace, il quale unirà le figure del giudice di pace a quella dei giudici onorari di tribunale. La nuova figura confluirà nell'ufficio del giudice di pace. La durata del mandato dei giudici onorari di pace sarà, in base all'età, di tre o quattro quadrienni.

In secondo luogo, i nuovi giudici onorari di pace potranno essere inseriti nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari.

In terzo luogo, i compensi saranno regolati delineando un quadro omogeneo e differenziandoli a seconda che si tratti dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale. Potranno immaginarsi sistemi di incentivazione economica articolati sulla base del grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati.

In quarto luogo, i giudici onorari potranno subire dei trasferimenti ad un altro ufficio giudiziario, che abbia la medesima tipologia, per esigenze organizzative del tribunale.

In quinto luogo, verranno previsti nuovi criteri di formazione e riqualificazione della magistratura onoraria, con un periodo iniziale di tirocinio per la nomina a magistrato onorario da svolgersi presso un magistrato professionale. La fase di formazione dei magistrati onorari avrà una durata per l'intero incarico su base decentrata e secondo un modulo unificato individuato dalla Scuola superiore della magistratura. Inoltre, al fine di garantire la massima professionalità del magistrato onorario, per il primo quadriennio questi svolgerà esclusivamente la propria attività all'interno dell'ufficio per il processo.

In sesto luogo, i compensi saranno revisionati.

In settimo luogo, l'incarico sarà impartito per quattro anni. Si potrà ottenere la conferma dell'incarico solo dopo un esito positivo della valutazione d'idoneità, e per ulteriori due volte fino ad un totale di dodici anni.

Questo impianto complessivo, nell'insieme accettabile, arriva nelle nostre Aule con grave ritardo, non solo perché il riordino complessivo, come ho detto prima, era previsto entro e non oltre il 2009, ma anche perché, con un assetto provvisorio, la magistratura onoraria non ha avuto la possibilità di svilupparsi pienamente e con forza, come invece è successo negli altri Paesi d'Europa. In tutta Europa, infatti, i giudici onorari sono sempre in numero superiore (spesso molto superiore) rispetto ai giudici togati. In Germania, per esempio, per circa 19.000 giudici togati ci sono quasi 100.000 giudici onorari; in Francia operano 24.000 giudici onorari e 7.000 giudici professionali. In Italia, invece, il rapporto è inverso, e i giudici togati sono circa il doppio di quelli onorari: ogni 5 giudici onorari ce ne sono 10 professionisti.

Era quindi ora che questo provvedimento arrivasse all'esame del Parlamento, e spero vivamente che l'*iter* si possa concludere il prima possi-

bile. E mi auguro anche che una serie di errori e di imperfezioni nel testo (per esempio, l'articolo dove si parla di contribuzione volontaria come unica possibilità di copertura previdenziale per i giudici onorari) possa venire corretta dagli emendamenti in Aula, così come è già stato fatto durante i lavori della Commissione, quando diversi emendamenti di Forza Italia sono stati accolti.

In conclusione, alla luce di quanto ragionato mi sento tuttavia di esprimere un parere favorevole e nutrire speranze positive per il futuro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, arriviamo a questo appuntamento di riforma della magistratura onoraria dopo un lungo *iter* in Commissione, un intervento incrociato tra disegni di legge di iniziativa parlamentare, disegno di legge proposto dal Governo e una lunga serie di relazioni e audizioni in Commissione dei soggetti interessati, giudici onorari di tribunale, viceprocuratori onorari e giudice di pace. Ci arriviamo con un disegno di legge delega che definisce criteri e principi che abbiamo cercato di articolare nella maniera più dettagliata possibile per definire in modo chiaro il quadro al cui interno il Governo si dovrà muovere per mettere mano ad una materia molto complicata che tiene conto di esigenze diverse.

Il primo principio, evidentemente, è quello di una giustizia, quella italiana, che ha bisogno di una serie di interventi di razionalizzazione per il suo funzionamento. Oggi, infatti, uno degli elementi che meno garantiscono la giustizia sociale e la giustizia effettiva in questo Paese è proprio il cattivo funzionamento del sistema giudiziario, dovuto alle sue farraginosità e ad alcune questioni strutturali che fanno sì che il nostro sia uno dei Paesi in cui è più difficile, sia in sede penale che civile, riuscire a raggiungere una sentenza in tempi certi. Sappiamo cosa significhi ciò, non solo in termini di lesione dei diritti delle persone direttamente impegnate a diverso titolo in un procedimento giudiziario, ma anche nei termini di lesione di un diritto generale che, ad esempio, tiene lontani dal nostro Paese investimenti economici importanti proprio per la difficoltà di poter poi contare sul sistema giudiziario e quindi su un sistema di garanzie, di diritti, di regole e di rispetto delle normative realmente efficace ed efficiente.

La riforma della magistratura onoraria rappresenta solamente un aspetto del lavoro che questo Governo e questa maggioranza parlamentare stanno portando avanti da tempo. Sono già diversi gli interventi previsti dalla Commissione giustizia e altri ancora ne arriveranno, in Commissione e in Aula, per definire una riforma più generale dei procedimenti, e anche dello stesso processo. Qui parliamo di un aspetto importante, che rappresenta il modo in cui gestiamo il sostegno al lavoro ordinario della magistratura che decidiamo di affidare alla magistratura onoraria.

È evidente che, fino ad oggi, c'è stato un *gap* fra la definizione formale di queste figure e il modo in cui effettivamente venivano utilizzate, a partire dalla deficienza del sistema. Infatti, la difficoltà di portare avanti in tempi rapidi i procedimenti attraverso il ricorso alla magistratura ordinaria ha sviluppato un utilizzo della magistratura onoraria e dei giudici di pace abnorme rispetto agli obiettivi e alle funzioni loro assegnate. Anche su questo si cerca di fare chiarezza a partire da un punto che ritengo condivisibile: evitare quella contraddizione che si è creata nel tempo tra magistrati che accedono per concorso ordinario ai ranghi della magistratura e una sorta di magistratura supplente, che va a svolgere compiti di sostegno alla magistratura ordinaria quando quest'ultima non ce la fa. Questo disegno di legge delega si ripropone dunque di individuare uno spazio autonomo, uno spazio definito per la magistratura onoraria.

Quindi, è da salutare positivamente, a mio giudizio, quella semplificazione che riduce a due le figure dei giudici: da una parte, il giudice di pace onorario, inquadrato nell'ufficio del giudice di pace, ma che potrà essere poi indirizzato dal presidente del tribunale presso l'ufficio del processo, che rappresenta una delle innovazioni più significative rispetto alla più generale riforma della giustizia che il ministro Orlando sta cercando, un pezzo alla volta, di mettere a sistema e, dall'altra, la figura del procuratore onorario inquadrato all'interno della procura.

È poi positivo che si definisca in modo più chiaro che queste figure siano effettivamente onorarie e che, quindi, svolgono la funzione non come lavoro prioritario o attività preponderante all'interno della propria funzione professionale, ma come attività aggiuntiva. Da qui, la definizione di un tempo pari a tre – in certi casi quattro – quadrienni per le possibili conferme dell'incarico dopo verifica, posto che la durata *standard* di utilizzo di un professionista come magistrato onorario è pari a quattro anni.

È altresì importante l'aver definito in modo chiaro le competenze. Desidero sottolineare in modo specifico che si è deciso di tener fuori dalle funzioni del giudice onorario di pace la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, che rimangono nella funzione del magistrato ordinario per la loro particolare delicatezza.

Tra gli emendamenti presentati, desidero sottolinearne due particolarmente importanti. L'emendamento 2.320 stabilisce che i magistrati onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico non per tre, ma per quattro mandati di durata quadriennale. Onorevoli colleghe e colleghi, c'è un tema molto importante che il provvedimento in esame deve trattare in maniera molto, ma molto delicata. Stiamo andando a ridefinire una figura nuova e più leggera anche rispetto all'investimento professionale del singolo, in quanto si tratta, per l'appunto, di una funzione svolta solo per una parte della vita ed aggiuntiva all'attività principale esercitata. Non possiamo tacere il fatto che oggi, per esigenze del sistema, abbiamo richiesto a tante persone lo svolgimento della funzione di giudice di pace o giudice onorario, di fatto, come attività preponderante per lunghissimi periodi della propria vita. È quindi evidente che, nel momento in cui al-

leggeriamo (fatemi usare questa parola nel senso che ho spiegato meglio prima) questa figura, dobbiamo considerare l'investimento professionale ed umano che ogni giudice di pace e magistrato onorario ha fatto negli anni in cui ha svolto questa delicatissima funzione. Per questo, con riferimento al tema del regime transitorio, ben venga quindi l'allungamento a quattro quadrienni della possibilità di riconferma degli attuali magistrati onorari e giudici di pace, anche spostando un po' più avanti il momento di decorrenza del termine, ossia dall'entrata in vigore del decreto legislativo all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega contenuta nel provvedimento. Ricordo che tale modifica è stata apportata dalla Commissione giustizia.

L'altro importante emendamento su cui vorrei soffermarmi contiene una diversa articolazione dell'indennità, differenziando il compenso attribuito alla magistratura onoraria in una parte fissa e una parte variabile. Ciò rappresenta probabilmente un modo per valorizzare al meglio una figura cui, come già accade oggi con i giudici di pace, verranno attribuite una serie di funzioni e affari non definiti in modo netto, ma variabile dal punto di vista numerico e, quindi, dell'impegno nel corso del tempo.

Mi auguro che più avanti potremo esprimere i nostri pareri sui decreti attuativi di questa delega, verificando e rendendoci conto come l'impianto che oggi abbiamo costruito possa effettivamente rappresentare un passaggio di regime dalla situazione precedente alla nuova situazione che andiamo delineando e soprattutto che l'applicazione operativa della riforma che stiamo per varare possa rappresentare un tassello importante nello snellimento del lavoro degli uffici giudiziari, di cui il nostro Paese ha tanto bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR).* Signor Presidente, con il disegno di legge delega in esame, nel testo modificato dalla Commissione, si vuol procedere ad una riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata l'attuale disciplina della stessa, oggi modulata differentemente a seconda che si tratti di giudici di pace, di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari. A tal fine, si vuol procedere ad una condivisibile predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e agli stessi vice procuratori. Questo era il senso di diversi disegni di legge presentati già dall'inizio della legislatura, perché il tema non è nuovo, ma è oggetto di discussione da diversi anni.

Mi preme a tal proposito rimarcare il carattere di indispensabilità dell'apporto che la magistratura onoraria quotidianamente offre nell'amministrazione della giustizia, specie di prossimità, per qualità e quantità dei procedimenti definiti. Né del resto è prevedibile che la situazione possa in concreto mutare, considerate le notorie carenze di organico del personale di magistratura ordinaria, destinate nel breve termine ad aggravarsi, per un verso in conseguenza dell'accorciamento della carriera di quest'ul-

timo, con i conseguenti pensionamenti anticipati, e, per l'altro, dei ritardi riscontrabili nell'indizione delle procedure concorsuali. Quindi quello che si può dire è che bisogna confrontarsi con una situazione che non può rimanere all'insegna della precarietà, come avvenuto negli ultimi anni, con una serie di proroghe e di piccoli aggiustamenti. Chi ha avuto esperienze parlamentari più lunghe può ricordare forse meglio di me come ogni volta, dinanzi ad una legge di stabilità, si sia sempre cercato di fare dei piccoli correttivi in ordine al ruolo, alla durata di questo ruolo e quindi alle funzioni della magistratura onoraria all'interno del più ampio funzionamento della macchina della giustizia.

Ritengo che pensare di poter fare a meno di questo apporto, non solo nel breve ma anche nel medio periodo, sia qualcosa di impossibile, perché – come dicevo prima – il ritardo delle procedure concorsuali della magistratura ordinaria (il numero oggettivo è quello che è) non consente di pensare ad un sistema organizzato diversamente. Ci sono poi note questioni irrisolte da tempo, che non riguardano ovviamente la sola magistratura onoraria, ma il funzionamento di tutta la macchina della giustizia in Italia; penso ad esempio alle dotazioni di personale delle cancellerie. Da qualche mese è in fase di attuazione uno spostamento quasi *manu militari* di personale delle Province o di altri ruoli della pubblica amministrazione verso i tribunali e gli uffici giudiziari. Anche questa è una soluzione di corto respiro, perché assistiamo al fatto che vengono trasferiti d'ufficio dipendenti pubblici che non hanno avuto nessun percorso di formazione professionale o, quando l'hanno avuto, è stato abbastanza limitato; quindi non possono certo far fare un salto di qualità dal punto di vista del funzionamento amministrativo della giustizia. La stessa cosa potremmo dire della dotazione dei mezzi di cui godono i tribunali e gli uffici giudiziari in generale e che sono sempre carenti. Si è attuato il processo civile telematico, ma non tutti gli uffici sono stati dotati di un sistema che funzioni quotidianamente. Quante volte leggiamo di avvocati che non possono depositare gli atti grazie al processo civile telematico, ma devono poi recarsi in cancelleria, cercando insieme al cancelliere, potremmo dire da apprendisti stregoni, una benché minima soluzione.

Vi è poi la nota questione delle sedi: anche su questo punto ci sono state delle modifiche per quanto riguarda la titolarità degli immobili e dei contratti di affitto. Tra Comuni e Ministero c'è stato appunto un passaggio di titolarità, ma anche in questo caso molto spesso la macchina della giustizia è allocata in sedi non soddisfacenti, con tutta una serie di problematiche che quotidianamente avvocati, giudici e personale di cancelleria sono costretti ad affrontare.

Questa è dunque l'occasione anche per pensare, per quanto riguarda il funzionamento della magistratura onoraria, in particolare quella dei giudici di pace, che bisognerebbe fare uno *screening* per valutare quali buone pratiche sono state realizzate e cercare di esportarle o imitarle in tutti i distretti e i circondari del nostro Paese.

Vi è poi anche un altro obiettivo, quello della salvaguardia il più possibile delle sedi locali e dei vari uffici dei giudici di pace, perché in questi

ultimi trent'anni quella che era la giustizia di prossimità, a suo tempo articolata nelle vecchie e gloriose preture, è venuta meno. Non c'è più quella vicinanza degli uffici giudiziari, del giudice al cittadino, e seppure questo ha portato ad un risparmio e a un'ottimizzazione della macchina della giustizia dal punto di vista economico, ha allontanato il cittadino dal presidio giudiziario e questo, a mio avviso, in termini di difesa dei valori della legalità e soprattutto di diffusione della cultura della legalità (quindi nell'obiettivo della prevenzione piuttosto che della repressione) è un fatto grave rispetto al quale bisogna confrontarsi.

La decisività del ruolo svolto dalla magistratura onoraria, quindi, attribuisce a questo disegno di legge un particolare rilievo, tanto più in considerazione del fatto che il comparto è stato spesso normato con svariati interventi non sempre coordinati fra loro e, talvolta, poco funzionali – come dicevo prima – rispetto all'esigenza di dare riscontro alla crisi del servizio giustizia, soprattutto in termini di ragionevole durata dei processi.

Proprio in forza di tali considerazioni, noi Conservatori e Riformisti ci siamo impegnati, con le nostre proposte emendative, a rendere questo provvedimento un più efficace strumento di risposta alle summenzionate fondamentali istanze.

Mi riferisco, a mero titolo esemplificativo, a quelle parti della delega che contemplano l'ampliamento delle competenze della magistratura onoraria facendo riferimento alla vaga nozione di «minore complessità» riferita all'attività istruttoria e decisoria, contenuti nel comma 15 dell'articolo 2, alle lettere *b)*, *c)* ed *f)* in relazione, rispettivamente, ai «procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione», alle «cause in materia di diritti reali e di comunione» nonché agli «altri procedimenti di volontaria giurisdizione». La nozione di minore complessità è molto vaga e crea grandi problemi applicativi. Tali criteri finirebbero con l'attribuire alla parte attrice, quindi all'avvocato di chi inizia la causa, il compito, per la verità assai improbabile, di compiere un vaglio preventivo sulla complessità istruttoria e/o decisoria della controversia; attività che in realtà necessita, a mio avviso, di una qualche limitazione, quanto meno *ratione valoris*. Ciò al fine di scongiurare il rischio di spostare il momento di determinazione della competenza dall'atto introduttivo ad un momento successivo all'instaurazione del contraddittorio, rimettendo quindi al giudice professionale la decisione circa la sussistenza o meno della competenza del giudice di pace. Viene fuori un quadro per cui la causa inizia, ma non si sa se poi prosegua e davanti a quale giudice e se l'avvocato abbia giustamente inquadrato questo concetto di minore complessità. Dunque, i nostri emendamenti perseguono proprio l'obiettivo di risolvere questo problema.

Concludo con l'indicare un'ulteriore proposta emendativa del mio Gruppo che, nel pieno ed effettivo riconoscimento dell'appartenenza all'ordine giudiziario dei magistrati onorari, ne consenta il mantenimento in servizio con le medesime modalità previste per la magistratura ordinaria; ciò anche al fine di valorizzare il patrimonio di esperienza fin qui maturata e dare un giusto riconoscimento a chi negli ultimi anni ha contri-

buito al pieno funzionamento dei propri uffici facendo una vera e propria scelta di vita. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge d'iniziativa del Governo, unitamente a diversi altri disegni di legge presentati da singoli senatori (tra questi, uno anche a mia firma, oltre che dei colleghi Caliendo e altri), è stato ampiamente discusso in Commissione e ha avuto quindi un ampio e diffuso dibattito, con un approfondimento direi abbastanza insolito nei lavori di questo Senato.

Devo dare atto al senatore Cucca e, visto che, come prevede il Regolamento, non posso rivolgermi direttamente a lui, chiedo a lei, signor Presidente, di trasmettergli l'apprezzamento per la disponibilità a ricevere suggerimenti, spesso indispensabili. Sono stati accolti ben 13 emendamenti a firma del senatore Caliendo e mia. Faccio notare che, nell'elencazione dei requisiti per assumere le funzioni di giudice onorario, al Governo era sfuggito il requisito del possesso della laurea in giurisprudenza. Vedo il Sottosegretario alla giustizia sorridere, ma – ahimè – purtroppo è così. Ovviamente, anche su questo emendamento, tra gli altri, il senatore Cucca – saggiamente devo dire – ha espresso parere favorevole e così il Governo; è, quindi, stato inserito, almeno, il requisito del possesso della laurea in giurisprudenza.

Il provvedimento giunge in questa sede sulla base di un'esigenza, che è dettata dal fatto che l'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, così come modificato dall'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, prevedeva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Al 31 dicembre 2013, termine fissato in un provvedimento di legge, non si era ancora data esecuzione a questa esigenza di riordinare le figure e il ruolo dei magistrati sostituti procuratori onorari e dei magistrati onorari di tribunale.

Ovviamente, con saggezza e con senso di opportunità e di equilibrio, non ci si è lasciati sfuggire l'occasione di trattare anche la figura, il ruolo e le funzioni del giudice di pace. La figura del giudice di pace in questi ultimi anni ha sopperito in maniera notevole al carico giudiziario dei nostri tribunali. Questa magistratura onoraria ha svolto un ruolo importante, che il Paese le deve riconoscere e che questo Parlamento le deve riconoscere.

La norma, quindi, arriva in questa sede come norma delega. Il Governo dovrà, poi, provvedere ad emanare i relativi decreti attuativi; nel disegno di legge del Governo si disse entro due anni, ma, considerata l'urgenza, un emendamento, sempre a firma del collega Caliendo, mia e di altri, ridusse questo termine da due ad un anno.

Vedete, nel suo complesso non si può dire che non sia una buona norma, ma devo sottolineare che, se oggi è giunta qui come norma più o meno accettabile, è proprio grazie – ed è per questa ragione che poc'anzi gli ho espresso il mio apprezzamento – al senatore Cucca, che ha tentato in tutti i modi di migliorare il testo. Restano però dei *vulnus*, signor rappresentante del Governo e senatore Cucca; restano talune perplessità anche di rango costituzionale.

Vi ricordo a tal proposito che il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione recita testualmente: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Questo è un principio peraltro che, con la sentenza n. 40 del 1964, la Corte costituzionale ha ribadito in maniera chiara, ovvero l'esigenza che il giudice non riceva, se non dalla legge, l'indicazione delle regole da applicare al giudizio. Anche la Corte, quindi, è intervenuta, ove mai ve ne fosse stata la necessità, per precisare che le indicazioni per esprimere un giudizio al giudice devono essere date soltanto ed esclusivamente dalla legge.

Quando, però, noi scriviamo all'articolo 2 del presente provvedimento, senatore Cucca – penso che dovrebbe ascoltarmi; non so perché ho questa esigenza – che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, fin qui ci siamo. Infatti, abbiamo immaginato l'ufficio del processo con un giudice professionale e una serie di giudici onorari che devono collaborare ed eseguire disposizioni, pertanto i provvedimenti che definiscono il giudizio non possono essere delegati dal giudice professionale. Tuttavia, poi diciamo: «salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità». Ebbene, questa parte finale della norma comunque consente una deroga al principio costituzionale, ancorché si parli di procedimenti più semplici, poiché, secondo il principio costituzionale, il giudice, nel decidere la controversia, deve avere indicazioni soltanto dalla legge. Non è possibile, per la questione semplice della materia, sfuggire all'applicazione di questo principio costituzionale.

E pongo un problema al Governo: se questo giudice onorario non decide secondo le disposizioni che gli sono state impartite dal giudice professionale, quella sentenza è nulla? È impugnabile? Da dove verrà fuori il suggerimento e l'indicazione del giudice professionale? In questa sede voi avete ancora tempo per correggere.

Il giudice, ancorché le questioni siano semplici, non può decidere su indicazione di altro magistrato, ancorché togato. Questo è un punto centrale, a mio avviso, della questione. Non risulta in alcun precedente dalla Costituzione repubblicana in poi – e direi anche prima – una delega delle funzioni giurisdizionali.

Il giudice professionale non può delegare la decisione che egli ha assunto. Può delegare la funzione ma, nel momento in cui ha delegato la funzione, non può più intervenire, ancorché la questione sia di semplice espedizione, nel determinare il convincimento del giudice nella sentenza che andrà a emanare.

Avete corretto, e anche per questo vi ringrazio, la norma sulla previdenza. Avevate detto che i giudici onorari potevano munirsi di una garanzia previdenziale senza oneri a carico dello Stato. Avevate cioè detto che potevano farsi un'assicurazione previdenziale. Tale previsione è stata espunta, e anche per questo ringrazio il senatore Cucca. Difatti, se un giudice vuole sottoscrivere la polizza lo fa, e non è certamente la legge che gli attribuisce questa facoltà.

Signori, il Governo, e le sue professionalità all'interno dell'organizzazione tecnica del Governo, non possono mandare a questo Parlamento provvedimenti di tal genere, con errori mastodontici e grossolani che forse anche le segretarie del mio studio saprebbero rilevare. Come si fa ad immaginare una figura di giudice che non abbia la laurea in giurisprudenza? Come si fa ad affermare in una legge che c'è la possibilità, per il professionista, di stipulare una polizza assicurativa?

Per quanto mi riguarda, rimane un aspetto, che non trovo secondario ma centrale. Noi a questi signori deleghiamo le funzioni giurisdizionali. Questa è una figura che ormai nel nostre Paese ha un ruolo centrale nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. È giusto dunque realizzare un'unica figura di giudice, ma la scarsa chiarezza sta proprio in questo famoso ufficio del processo. Il giudice appena nominato per i primi quattro anni deve essere impegnato non già in funzioni giurisdizionali ma soltanto in un ufficio del processo.

Cos'è questo ufficio del processo, e cosa fa questo giudice nell'ufficio del processo? Prende la carte da una scrivania per portarle ad un'altra? È questa la funzione? Il giudice deve avere una funzione giurisdizionale; se ritenete di volergliela affidare, fatelo. Avrei compreso il periodo di quattro anni se fosse stato inserito nell'ambito di un tirocinio, come è previsto per i togati che, appena superato il concorso in magistratura, fanno un cosiddetto periodo di tirocinio al fianco di un giudice per poi assumere le funzioni. Quella, però, è una fase in cui il giudice è un uditore e non ancora un giudice. Se allora lo volevate prevedere, sulla falsariga di ciò che avviene nell'ambito della magistratura onoraria, si poteva pensare ad un periodo di tirocinio. Ma voi, dal primo momento, gli affidate la figura, le funzioni e la collocazione nel ruolo di giudice onorario senza però concedergli la possibilità di svolgere le sue funzioni. Gli affidate delle funzioni che dovrebbero essere proprie delle cancellerie e non di un organo giudiziario. Non vi pare che di questi magistrati onorari abbiamo sinora già approfittato sufficientemente? Non ritenete che il nostro Paese, la nostra organizzazione statale, e in particolare il Ministero della giustizia, abbiano sufficientemente sfruttato questa figura, che non può svolgere funzioni di avvocato in un certo ambito e che ha una serie di limitazioni? Bisogna allora decidere se è onorario o no. Io a venticinque anni circa, qualche anno dopo la laurea, conseguita a ventidue anni, e subito dopo aver superato l'esame di procuratore legale, ebbi l'incarico di vice pretore, che all'epoca si chiamava «conciliatore». Svolgevo, quindi, le funzioni di conciliatore ed era una funzione onoraria perché non era remunerata. Con questa iniziativa legislativa avremmo avuto l'opportunità di superare que-

sto equivoco. Invece l'abbiamo mantenuto: abbiamo lasciato questa figura ibrida che sostiene la magistratura ordinaria, che risolve una serie innumerevole di procedimenti riducendo notevolmente il carico giudiziario.

Abbiamo detto anche in tema di giudizio di equità – anche su questo punto abbiamo presentato un emendamento, che porta anche la mia firma, accolto dal Governo e dal relatore Cucca – che il giudice può decidere controversie di valore fino a 2.500 euro. Secondo me, si poteva andare oltre. Il giudizio di equità è di natura domestica, che una volta era affidato all'allora figura del pretore.

Noi nel nostro Paese abbiamo espresso la più evidente schizofrenia nel momento in cui abbiamo deciso prima di concentrare e poi di decentrare; di abolire il pretore – che era una figura straordinaria – e di introdurre prima le sezioni uniche e poi quelle distaccate. In effetti, il giudice unico di una sezione distaccata non è altro che il pretore di una volta. Abbiamo quindi fatto un giro pazzesco, enorme, andando di qua e di là per cambiare il nome da pretore a giudice unico della sezione del tribunale.

Spero che anche in questa Aula si possano correggere alcuni aspetti di questa norma. Il relatore Cucca, nel momento in cui ha accolto durante i lavori in Commissione ben 13 emendamenti a mia firma, mi ha creato un grosso problema, il problema di rispondere con altrettanta disponibilità con un voto favorevole a questo disegno di legge. Non voglio fare, però, ciò che è stato fatto ieri; intendo lasciare la porta aperta, per vedere cosa accadrà in Assemblea a proposito degli emendamenti presentati: per il momento, indico un voto generalmente favorevole, sulla base delle considerazioni che ho espresso poco fa, lasciando però la possibilità, a seguito dei lavori dell'Assemblea, di cambiare la mia opinione e di oppormi ad una legge che, nel caso siano approvate eventuali ulteriori storture, possa da me non essere condivisa. *(Applausi del senatore Pagnoncelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio intervento mira solo a far rimanere agli atti delle osservazioni. Secondo me è pericoloso – se non pericolosissimo – attribuire al Governo una delega per normare il sistema di reclutamento dei giudici, pur facendo riferimento alla giustizia onoraria. Il disegno di legge al nostro esame dice infatti che i giudici onorari saranno reclutati senza concorso, con il titolo della laurea in giurisprudenza. Facciamo un po' di storia: al di là dei vice procuratori onorari (VPO), dei giudici onorari aggregati (GOA) e dei giudici onorari di tribunale, pensiamo alla figura tipo del giudice onorario, cui si richiama un po' quella del giudice di pace. Anche la storia del giudice di pace, del resto, parte da lontano: ricorderete, prima della loro istituzione, la figura del giudice conciliatore, al quale era chiesto di risolvere cause minori, basandosi però soprattutto sull'esperienza personale, sulla maturità e sulla posatezza della sua figura e della sua persona. In questo caso, il giudice conciliatore poteva decidere secondo buon senso e, sicuramente, secondo equità. Que-

sto aspetto è stato poi trasferito, anche se in modo più regolamentato, alla figura del giudice di pace.

Ci dobbiamo dunque porre la seguente domanda: si può vivere facendo il giudice non professionale? La mia risposta è assolutamente negativa, perché una persona non può intraprendere una carriera a tempo, che durerà quattro anni. È vero che c'è la possibilità di una proroga per due ulteriori quadrienni, ma una persona non può strutturare la propria vita, pensando di svolgere una determinata funzione per soli quattro anni, non sapendo se sarà riconfermata o meno. Ricordo anche che gli interessati a svolgere le varie funzioni di giudice conciliatore, di giudice di pace e degli altri giudici onorari, erano persone molto preparate: si trattava soprattutto di funzionari a fine carriera o a carriera terminata. Si trattava dunque di direttori o funzionari amministrativi, di esperti in materie giuridiche, di avvocati o di professori in materie giuridiche. Quel tipo di esperienza non sarà più possibile: nel disegno di legge si scrive infatti che non potranno essere nominati giudici che abbiano compiuto i sessant'anni o persone che, in ogni caso, siano in quiescenza, ovvero che abbiano concluso una carriera professionale. Inoltre, volendo essere ligi, chi ha scritto il testo sostiene che anche le persone di maturata esperienza giuridica non possono fare il giudice. Effettivamente all'articolo 2 si afferma che non può esercitare le funzioni di magistrato onorario chi nei tre anni precedenti è stato deputato, parlamentare, consigliere regionale, cioè chi è stato legislatore, chi fa le leggi; anche se bene o male, chi fa o chi applica le leggi entra nella materia, la conosce. Inoltre si fa riferimento anche a chi tre anni prima ha ricoperto l'ufficio di difensore civico.

Mi chiedo quindi se vogliamo mettere in piedi una struttura solida, capace, che giudica (visto che si dovrà giudicare ancora secondo equità), scegliendo, una volta stabiliti i criteri con la legge, ma con un margine di elasticità, persone che abbiano effettivamente maturato questa esperienza. In questo caso si impedisce che ciò avvenga. Poi andiamo a vedere se effettivamente c'è la possibilità di creare un *corpus* di esperti parallelo della magistratura ordinaria.

Nel testo si afferma inoltre che la carriera termina a sessantacinque anni e anche in questo caso c'è un po' di incongruenza. Se un minatore, un artigiano, un lavoratore possono lavorare fino a sessantasette anni (dico possono, ma in realtà ora devono lavorare fino a sessantasette anni), è possibile che una persona che deve solo usare la sua esperienza e la testa, cioè il cervello, debba smettere a sessantacinque anni? Anche questo non quadra, non ha una logica.

L'aspetto forse più critico è l'attribuzione al Governo della facoltà di stabilire la remunerazione per chi andrà a svolgere detta funzione. Il testo stabilisce solo che l'indennità dovrà essere inferiore a quella di chi esercita le funzioni giurisdizionali, cioè che il giudice onorario dovrà avere una retribuzione inferiore a quella del giudice. Anche in questo caso però possiamo fare delle ipotesi, in quanto il Governo ha carta bianca. Se l'indennità fosse del 70, dell'80 o del 90 per cento, si dovrebbe concludere che sarà buona. Tuttavia, siccome il Governo deve solo assicurarsi

che sia inferiore a quella dei giudici ordinari, potrebbe anche stabilire che sia del 10 per cento e non c'è dubbio che, se fosse così bassa, si scoraggerebbe ogni professionista serio dall'andare a fare il giudice onorario. Non immagino infatti che un avvocato lasci il proprio studio per andare a fare il giudice onorario se l'indennità è così misera; diciamo che il gioco non vale la candela. Se l'indennità sarà così bassa, indubbiamente chiederanno di essere ammessi a questa selezione pletore di giovani, giovanissimi che non hanno intrapreso nessuna carriera, che sono ancora in attesa di iniziarla, che non hanno una struttura o uno studio. A questo punto, però, mancherà tutto ciò che si chiede a una persona del genere, cioè l'esperienza nel giudicare casistiche particolari secondo buon senso ed equità, e si selezionerà una pletora di soggetti che umanamente non può avere queste qualità perché non ha avuto il tempo di acquisirle.

Se non lo avete ancora letto, il testo dà al Governo due spunti propagandistici, e si tratta di propaganda pura, perché non si fissa nessun altro paletto. Un domani il Governo potrà dire che, tenendo le indennità molto alte, selezionerà una classe di esperti di diritto estremamente elevata e di qualità e potrà così dimostrare di smaltire significative quantità di arretrato. Quindi venderà in termini di immagine pubblica la propria capacità di smaltire tutti gli arretrati della giustizia italiana. Viceversa, come spesso succede al governo Renzi, potrebbe essere preso dalla propaganda in senso preelettorale, come quando sono stati attribuiti 500 euro ad ogni giovane che compie diciotto anni, quasi fosse un premio di maggiore età. Non abbiamo capito il senso di dare solo a chi ha diciotto anni il premio di 500 euro. Ma potrebbe essere la stessa identifica logica del dire: tengo le indennità molto basse, non saranno interessati i professionisti, però potrò propagandare che ho sistemato e dato occupazione a un certo numero di giovani, che altrimenti non avrebbero avuto altre possibilità di lavoro.

In ogni caso il Governo farà propaganda e noi non mettiamo alcun tipo di vincolo o di paletto. Io dico che in questo caso la delega è sbagliata. Bisogna che le leggi le faccia il Parlamento e non lasciare che il Governo, fissati due o tre palettini laschi, possa «slalomare» come meglio crede e fissi le riforme in base alla tempistica pensando: se le elezioni saranno il prossimo anno, forse è meglio che mi venda la carta dell'assunzione dei giovani rispetto a un'altra scelta possibile.

Per onor di cronaca, una buona riforma noi in quest'Aula l'abbiamo vista, peccato che è stata velocemente accantonata: era la riforma presentata dall'allora ministro Castelli che prevedeva il parallelismo giustizia ordinaria-giustizia onoraria. Secondo la suddetta riforma, il giudice onorario è in primo luogo a tempo, esattamente come un parlamentare, e in secondo luogo la sua è una carica elettiva, un mandato vero e proprio, perché il giudice, secondo questa logica che è attualissima, è un buon giudice se è giudicato tale dal cittadino. Troppe volte abbiamo visto magistrati geni del diritto, bravissimi, che hanno superato i concorsi più ardui e difficili, ma incapaci di essere equilibrati, del tutto inadatti a giudicare persone, espertissimi in diritto, ma umanamente incapaci. Una persona del

genere con un sistema di cariche elettive sicuramente non sarebbe selezionato come giudice onorario.

In conclusione, ribadisco che è sempre pericoloso attribuire al Ministero della giustizia, cioè a un Governo, la nomina e la conferma, le eventuali proroghe e via dicendo nella scelta dei giudici. Se mettiamo assieme il quadro che sta emergendo in questa legislatura, notiamo come il Governo Renzi, ma in particolare il *premier* Renzi, segretario del Partito Democratico oltre che Presidente del Consiglio, abbia già ottenuto i pieni poteri senza averli mai chiesti. In queste Aule del Parlamento romano l'ultimo *Premier* a chiedere i pieni poteri fu Mussolini, e li ottenne, ma fu il Parlamento a concederglieli. Renzi non ha mai chiesto pieni poteri al Parlamento, ma li ha ottenuti. Renzi ha voluto una legge elettorale che premiasse il suo partito: il partito che vince le elezioni fa un Governo monocolore, della stessa famiglia, e con la seconda riforma ha accantonato il Senato che non avrà più rapporti diretti con il Governo. La famiglia che vincerà le elezioni, che avrà la maggioranza assoluta alla Camera, che si rapporterà con un Governo della stessa famiglia, nominerà tutto ciò che c'è da nominare: dai prossimi Presidenti della Repubblica ai prossimi vertici delle alte cariche della magistratura (Consiglio superiore della magistratura, Cassazione, Corte costituzionale) e via dicendo.

Inoltre, ha voluto la riforma del sistema radiotelevisivo, secondo la quale sempre quella famiglia, quel Governo, quella Camera, il Ministro delle comunicazioni e dei trasporti, nominerà i vertici del sistema radiotelevisivo pubblico, i quali nomineranno a loro volta tutti i direttori di testata, tutti i direttori di rete del sistema radiotelevisivo.

Chi vince le elezioni – e il presidente Renzi ha preteso queste leggi – con la riforma elettorale, la riforma istituzionale e la riforma del sistema radiotelevisivo, prende in mano il Paese. Noi oggi concediamo ai pieni poteri un ulteriore passo, cioè che si possa scegliere anche una branca della magistratura onoraria. Francamente a questo Governo è stato concesso troppo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, questo è un disegno di legge importante, rispetto al quale vorrei spiegare alcune cose perché sembra trattarsi di una legge delega che tocca in modo solo tangenziale tutti i cittadini che sono fuori da queste Aule, ma in realtà interviene su una materia che li riguarda molto da vicino.

Innanzi tutto vorrei sottolineare un aspetto di metodo: questa è una legge delega che però la Commissione ha riempito e il *drafting* stesso del disegno di legge mostra come ci sia stata una grossa capacità d'intervento della Commissione su questa delega che è stata puntualmente riempita di aspetti che sono stati accolti. E, devo dire la verità, bisogna rendere merito al relatore Cucca di avere seguito questo processo e di avere dimostrato di avere a cuore l'elaborazione, all'interno della Commissione di

merito, di un disegno di legge che tenesse conto di un problema serio. Infatti, rispetto alla giustizia e alla magistratura onoraria vi è l'incontro di temi molto vari e anche di centri di potere – possiamo dirlo – perché comunque si tratta di un incrocio di potenziale conflitto tra la magistratura di carriera, l'avvocatura e i cittadini stessi. Quindi non è un tema facile e devo dire che in questo la Commissione ha dimostrato di essere capace, contrariamente a quello che il Governo presume di solito delle Commissioni parlamentari. La Commissione giustizia ha avuto quindi il merito di dimostrare le proprie capacità e professionalità.

Restano alcuni aspetti che, trattandosi chiaramente di una legge delega, dovranno essere poi declinati in modo specifico dal Governo e che qui, pur essendo indicati, restano nel vago. Per esempio, quando tra i requisiti vediamo che è stata inserita la professionalità, onestamente io mi domando sempre come si possa definire la professionalità; per contro viene tutto disciplinato in modo estremamente dettagliato: le competenze, gli obblighi, la formazione obbligatoria, i requisiti e le sanzioni. Tutto è disciplinato con una grande attenzione.

Vorrei però fare un passo indietro e parlare della ragione per cui ci si trova davanti alla necessità di disciplinare in modo organico la magistratura onoraria. Il punto principale è che la magistratura onoraria negli ultimi vent'anni è diventata un supporto fondamentale per l'esercizio della giustizia, per l'attività dei tribunali e anche delle procure. Ora, questo non è normale, o meglio poiché noi abbiamo una disciplina che è costituzionale e che prevede che il mondo della magistratura sia organizzato in un certo modo, non è normale che vi sia bisogno per vent'anni della presenza di soggetti che completino il lavoro che i magistrati non riescono a fare.

A tale proposito vorrei aggiungere anche un altro elemento perché la questione non è limitata al carico di lavoro dei magistrati. Possiamo allargarci ampiamente perché il problema riguarda anche le dotazioni organiche del personale e dei funzionari delle cancellerie che non hanno, ad oggi, gli strumenti adeguati per poter esercitare la loro funzione con efficienza. A tale riguardo, io non mi accontento delle cifre perché vede, signor rappresentante del Governo, diventa molto facile indicare le percentuali. Faccio l'esempio del tribunale della mia città che si trova a dover affrontare il più grosso processo per 'ndrangheta che si sia mai tenuto in Emilia-Romagna: 146 rinviati a giudizio per una piccola città come Reggio Emilia. Ora, ci viene detto che la carenza organica è nella norma, anzi addirittura sotto la norma. Quel che però il Governo non fa è andare a vedere la qualità della carenza organica. Se la carenza di organico è infatti tutta concentrata sui funzionari, è evidente che il tribunale non può funzionare, a maggior ragione se deve svolgere il dibattimento per 146 rinviati a giudizio.

Quindi, occorrerebbero maggior concretezza, attenzione e anche l'onestà intellettuale di verificare nel dettaglio le situazioni effettive di possibilità di funzionamento dei nostri tribunali, perché altrimenti il rischio è, come sempre, fare delle grandi chiacchiere per poi alla fine vedere i cit-

tadini che si domandano come mai le cose non funzionano, così diventando facile il giochetto di darsi la colpa gli uni con gli altri.

Passando al merito del disegno di legge, ci sono degli aspetti che mi inquietano. In primo luogo, il provvedimento in esame non risolve quello che evidentemente è un problema strutturale di dotazione organica con riferimento sia ai funzionari e al personale di cancelleria, sia ai magistrati, tanto è vero che si disciplina la presenza della magistratura onoraria quasi come se dovesse diventare – ma non può esserlo – una regola.

Come viene organizzata la magistratura onoraria? Passo agli aspetti che più mi interessano. Si fissa la sua durata in tre quadrienni: ciò significa che il giudice onorario non potrà esercitare la funzione per più di dodici anni complessivamente, perché il Governo si ispira al principio per cui il giudice onorario non deve essere giudice di professione. Chi esercita questa funzione non può svolgerla come mestiere, dovendo avere un'altra attività professionale, quale ad esempio quella di avvocato o notaio. Sfido tutti ad immaginare come si possa svolgere contemporaneamente, in modo corretto ed investendo anche nella professionalità, la funzione di giudice e quella di avvocato. Peraltro, temo non sia sufficiente lo scrupolo con cui nel provvedimento in esame si stabilisce che il magistrato onorario può svolgere la funzione di avvocato ad almeno 50 chilometri di distanza dalla sede in cui esercita. Dispiace, ma questo non mi sembra un valido presupposto per garantire in modo certo che non vi saranno interferenze tra la funzione giudicante e quella di avvocatura. Questo è un rischio.

Nel disegno di legge in esame sono contemplati tanti strumenti di controllo dell'attività del giudice onorario, però è pur vero che, alla fin fine, tutto viene lasciato alla responsabilità dei singoli, che saranno sottratti al conflitto di interesse per loro volontà e senso di responsabilità, oppure saranno controllati da qualcuno che si prenderà la briga di farlo veramente. Onorevole Sottosegretario, mi dispiace, ma in Italia ciò accade sporadicamente e casualmente. Questa è la mia prima preoccupazione, a cui se ne aggiunge una seconda.

Mettendomi al posto del magistrato onorario, mi sorge la seguente domanda: cosa investo se so che potrò esercitare la funzione per dodici anni e basta? Come faccio ad investire nella formazione obbligatoria e a rispondere ad obblighi che sono tal quali quelli dei magistrati di carriera e al dovere nei confronti delle persone che mi trovo davanti e della struttura in cui sono inserito, se devo provvedere anche al mio studio professionale? Lo dico anche per esperienza familiare, perché mio nonno era pretore onorario e per svolgere questa funzione con serietà non ha curato il suo studio professionale. Questo è un fatto. Ma deve forse essere lasciata alla scelta del singolo la decisione di sacrificare l'una o l'altra funzione, oppure vogliamo costruire un esercito di precari che investirà poco nella magistratura onoraria e tutto nella propria attività di studio, soprattutto perché, se professionisti di giovane età, lo studio dovranno pur crearselo? Come pensate che in dodici anni possano non sviluppare delle competenze professionali anche con riferimento all'attività di avvocato?

Tutto questo è sintomatico di un problema vero. Arrivo al punto centrale, che mi ricorda la legge sulla scuola (tanti altri aspetti del provvedimento mi ricordano il mondo della scuola). Nel provvedimento, laddove si tratta il tema dell'individuazione e della regolamentazione di un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, puntualmente si legge: «senza oneri per la finanza pubblica».

Allora, arriviamo al punto centrale: qui ancora una volta si vuole mostrare un'efficienza del sistema quando, in realtà, non si intendono stanziare delle risorse vere per fare in modo che il sistema funzioni. Allora, signori del Governo e signora Sottosegretario, qui bisogna essere chiari, perché non si può far finta di essere efficienti sulla pelle degli altri, sulla pelle di quelli che poi verranno liquidati e buttati via come le scarpe vecchie, così come succede nella scuola, o sulla pelle di quelli che dovranno decidere se mandare in malora lo studio o se fare in modo approssimativo un'altra professione. Allora, qua bisogna decidersi: o si decide di stanziare delle risorse e si decide che la giustizia e la scuola sono le due gambe della Repubblica oppure si dice onestamente che non c'è una lira e che quindi ci si deve arrangiare come si può. *(Applausi dal Gruppo Misto).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la legge delega oggi all'attenzione dell'Aula è uno dei tasselli fondamentali per riportare il sistema di giustizia italiano al grado di efficienza che il nostro Paese chiede e merita. Da tempo la magistratura onoraria è in attesa di una riforma organica, come ricordavano alcuni colleghi poco fa; basti pensare che l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (poi successivamente e ripetutamente modificato), consentiva l'utilizzo dei giudici onorari di tribunale (i cosiddetti GOT) e dei vice procuratori onorari (i cosiddetti VPO) fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, che sarebbe dovuto avvenire entro cinque anni dal decreto medesimo, cioè entro il 2003. Così non è stato.

Eppure la magistratura onoraria, per l'impiego concreto che ne è stato fatto in questi anni, è centrale nell'assetto della giustizia e il suo apporto è assolutamente irrinunciabile. La necessità quindi di procedere alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che regolano l'impiego dei magistrati onorari è l'occasione per una più ampia rimeditazione del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nel suo complesso, che coinvolga anche la figura del giudice di pace, tenendo conto dell'esperienza maturata da questa particolare categoria di magistrati onorari, ai quali, nel corso del tempo, è stata attribuita una sfera di competenza giurisdizionale sempre più ampia.

Ma ogni seria riforma – e questo dovrebbe essere l'intento di questo disegno di legge – non può che partire dall'esame delle criticità che si sono evidenziate in questi anni. La natura onoraria delle funzioni richiede che esse vengano svolte in modo occasionale e temporaneo; eppure questo

principio è stato sistematicamente violato. È un fatto notorio che lo svolgimento delle funzioni onorarie occupi a tempo pieno o semipieno la maggior parte dei magistrati onorari, di fatto diventando un'attività lavorativa precaria, e che il termine di scadenza dell'incarico previsto per legge sia stato prorogato in via d'urgenza. Ma tutto ciò è accaduto perché la magistratura di carriera non sarebbe stata in grado di affrontare il pesante carico del contenzioso senza avvalersi dei magistrati onorari, i quali, nel frattempo, hanno maturato una competenza e una conoscenza professionale che sarebbe stato irrazionale disperdere.

Come conciliare quindi le opposte esigenze? Come garantire l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della magistratura, anche se onoraria? L'intervento normativo proposto dal disegno di legge delega n. 1738 vuole attuare questo obiettivo: riformare organicamente la magistratura onoraria, muovendosi – come si ricordava poc'anzi – lungo tre direttrici fondamentali.

In primo luogo occorre predisporre lo statuto unico della magistratura onoraria applicabile a tutti: ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari.

Per indiscutibili esigenze di semplificazione si è prevista quindi una disciplina omogenea che riguarda: le modalità di accesso; la durata dell'incarico, necessariamente limitato nel tempo; il tirocinio, volto ad assicurare la preparazione dei neomagistrati onorari; la responsabilità disciplinare; l'attribuzione delle funzioni, sostanzialmente a doppia valenza, sia quelle di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia quelle più propriamente giudiziarie; la formazione costante durante tutto lo svolgimento dell'incarico; la liquidazione dei compensi.

La seconda direttrice lungo la quale si muove questo disegno di legge è la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace sottoposto al coordinamento del Presidente del tribunale (ritornerò su questo punto).

Infine, la terza direttrice è quella di rideterminare il ruolo e le funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, attività di collaborazione verso il magistrato professionale, svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale, presso la Procura della Repubblica, denominate ufficio del processo. È proprio sul buon funzionamento dell'ufficio del processo che passa in buona parte la scommessa della modernizzazione e dell'efficienza della riforma complessiva della giustizia.

Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone quindi di superare l'attuale disciplina, differentemente modulata per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari. Le figure di giudice onorario di tribunale e di viceprocuratore onorario sono fatte confluire entrambe nell'ambito dell'ufficio del giudice di pace, del quale il Ministro della giustizia provvede a stabilire la dotazione e pianta organica.

In buona sostanza sono attribuite alla magistratura onoraria giudicante tre diverse funzioni: giudice presso l'ufficio del processo; giudice presso l'ufficio del giudice di pace; giudice applicato presso il tribunale.

Particolarmente positivo deve essere considerato l'inserimento dei giudici onorari (di pace) nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario. Si configura come un prezioso aiuto al giudice professionale, per la facoltà che viene attribuita ai neo magistrati onorari di compiere atti preparatori necessari o utili all'esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che devono essere risolte. Mi auguro, diversamente dal senatore Falanga, che questa attività non si traduca nel mero trasferimento delle carte da un tavolo all'altro.

Parimenti condivisibile è la previsione secondo la quale tali attività sono da svolgere secondo le direttive stabilite dal giudice professionale, al quale il giudice onorario di pace è tenuto ad attenersi nell'espletamento dei compiti delegati.

La proposta normativa è pienamente condivisibile perché diretta ad arricchire e a dare attuazione alla disposizione dell'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto la creazione, presso i tribunali ordinari e la corte d'appello, dell'ufficio del processo.

In tal senso, quindi, tale proposta normativa va favorevolmente salutata quale ulteriore tassello del percorso di ammodernamento del funzionamento del sistema giudiziario, in sintonia con le esperienze dei più efficienti sistemi stranieri e con alcune prassi virtuose già sperimentate in uffici italiani, che hanno dimostrato come modelli organizzativi di collaborazione funzionale, attraverso la qualificata assistenza all'attività del giudice, siano in grado di offrire un contributo significativo alla capacità di smaltimento degli affari. D'altra, parte tale attività di affiancamento e collaborazione funzionale, oltre a contribuire alla migliore e più rapida definizione degli affari affidati al magistrato professionale, ha l'ulteriore funzione di consentire al magistrato onorario un progressivo avvicinamento all'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie. In questo modo si assicura una più adeguata formazione della magistratura onoraria, seppure nel quadro della specificità della sua funzione.

Il testo proposto merita, inoltre, apprezzamento nella parte in cui attribuisce al presidente del tribunale le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace. In questo ruolo il presidente è tenuto a provvedere a tutti «i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo», alla predisposizione delle tabelle ed all'assegnazione degli affari.

Come è noto, l'attuale assetto normativo costruisce l'ufficio del giudice di pace quale entità autonoma funzionalmente ed organizzativamente, affidata alla direzione da parte del giudice di pace coordinatore. Ciò ha provocato, in numerosi casi, una sorta di sostanziale separatezza dell'ufficio onorario rispetto a quelli professionali del circondario, una situazione che non ha favorito percorsi funzionali di omogeneità, coordinamento e trasparenza.

Appare per questo sicuramente opportuna la riconduzione dell'ufficio alla diretta responsabilità di coordinamento organizzativo e gestionale del presidente del tribunale, cui in ultima analisi viene attribuito il compito di responsabile dell'intero settore della giurisdizione di primo grado nel circondario, allo scopo di garantirne la coerenza ed il coordinamento tra uffici.

Venendo, poi, ad uno dei punti più qualificanti del disegno di legge, deve considerarsi positivamente la volontà di determinare con maggior rigore rispetto al passato (e ho parlato delle ragioni per cui ciò è successo) la durata dell'incarico e la sua temporaneità. Il provvedimento in esame fissa, in particolare, la durata dell'incarico, a regime, in complessivi dodici anni (ossia quattro anni come magistrato onorario presso l'ufficio del processo e, se confermato, in quanto considerato idoneo, ulteriori otto anni come magistrato onorario presso l'ufficio del giudice di pace). Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, poiché consente il concreto avvio dell'ufficio del processo, e quindi un incremento della produttività del magistrato professionale e della giustizia nel suo complesso e, nello stesso tempo, gradua, anche in funzione di una progressiva formazione, l'ingresso del magistrato onorario nella organizzazione giudiziaria, consentendogli l'esercizio delle funzioni giurisdizionali una volta trascorso un congruo periodo di affiancamento al giudice professionale.

Resta – e lo sappiamo molto bene – il tema del regime transitorio: un problema di non facile soluzione, considerando che devono trovare adeguata tutela coloro che hanno svolto la necessaria, anzi, indispensabile funzione onoraria ma che, in relazione alla loro fascia di età, al termine del periodo transitorio non avrebbero maturato i requisiti pensionistici e non si troverebbero, evidentemente, più in grado di svolgere alcun'altra attività lavorativa.

Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche (è stato ricordato come il lavoro in Commissione sia stato, sul punto, assolutamente collaborativo), il testo individua una soluzione progressiva, che tiene conto dell'esperienza e dell'età dei giudici di pace, in questo caso in funzione al momento dell'emissione dei decreti legislativi; funzione che potranno svolgere per ulteriori quadrienni, fino ad accompagnarli, in qualche modo, all'uscita dal sistema giudiziario. Ciò non toglie che, in entrata, i nuovi magistrati onorari debbano avere quelle caratteristiche, di cui parlavo poc'anzi, che ne sottolineano l'indipendenza proprio in considerazione della transitorietà e della temporaneità del loro incarico.

Nella prospettiva tracciata, quindi, che privilegia il carattere onorario della funzione, deve considerarsi positivamente la previsione di una componente retributiva fissa, seppure graduata in funzione delle funzioni specificamente svolte. Deve, infatti, considerarsi che è necessario che il sistema di retribuzione della magistratura onoraria sia compatibile con l'ordinamento vigente. Per cui i giudici di pace nel nostro ordinamento, così come del resto in tutta Europa, sono funzionari onorari e conseguentemente godono di un trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rapporto professionale di servizio. D'altro

canto, la scelta di assicurare la partecipazione alla funzione magistratuale onoraria sia dei professionisti sia dei lavoratori dipendenti deve essere salutata positivamente in quanto del tutto in linea con la citata natura onoraria delle funzioni e conferma la connotazione della funzione in esame, nella sua specifica componente, che impone di considerare l'attività giudiziaria prestata in via onoraria come accessoria rispetto all'attività professionale o lavorativa principale svolta da colui che riveste l'incarico.

Si tratta di una scelta che, correttamente, tiene conto dell'assetto costituzionale della magistratura professionale (che impone, anche in funzione dell'assicurazione dello *status* dì indipendenza ed autonomia della giurisdizione, l'accesso alla stessa per concorso pubblico) e impone, quindi, una coerente soluzione sul piano retributivo e della durata dell'incarico.

Si collocano, poi, pienamente nella prospettiva onoraria della funzione e devono essere, quindi, integralmente condivise le previsioni che collocano la incompatibilità del giudice onorario determinata dall'esercizio della professione forense, esclusivamente a livello del circondario del tribunale. Si tratta di una soluzione che si armonizza con la natura onoraria e temporanea dell'incarico, atteso che essa presuppone l'individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze sociali connesse all'imparzialità del giudizio e all'assicurazione al magistrato onorario della possibilità di esercitare e sviluppare, anche in vista della cessazione del temporaneo incarico onorario, la professione principale, costituente la principale fonte di reddito.

Questo è un disegno di legge delega, come ricordato dal relatore – che ringrazio per la professionalità, la competenza e la dedizione, insieme a tutti i componenti della Commissione giustizia, a cominciare dall'allora presidente Palma, che su questo disegno di legge hanno profuso tutto il tempo, l'attenzione e il lavoro necessari – che riteniamo sia parte fondamentale di quel processo di modernizzazione del nostro sistema giustizia. Mi auguro pertanto, proprio in virtù del lavoro svolto insieme in Commissione, che questo disegno di legge sia considerato degno di approvazione da parte di tutte le forze parlamentari presenti in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo per raggiungere l'unanimità nell'approvazione di questo disegno di legge. Perché dico l'unanimità? Perché lo dobbiamo come attestazione di apprezzamento nei confronti della magistratura onoraria.

La magistratura onoraria del nostro Paese ha garantito la possibilità di rendere giustizia non solo per la sua attività, ma perché ha consentito al sistema complessivo di rispondere alla domanda di giustizia. Non mi riferisco solo agli ultimi tempi.

Badate, ho sentito prima dire che non è giustizia affidarsi ai giudici onorari. Probabilmente non ricordiamo che oltre il 50 per cento di tutta l'attività giudiziaria civile del nostro Paese era svolta dal giudice conciliatore ancora negli anni Cinquanta. Il giudice conciliatore non aveva alcuna attitudine tecnica; era il vero *pater familias*, il vecchio *praetor* di diritto romano.

Abbiamo avuto poi i vice pretori onorari che hanno dato un contributo enorme anche nel momento più triste del nostro Paese, nel periodo del terrorismo, quando alcuni di loro sono stati applicati a costituire i collegi che dovevano giudicare i fatti di terrorismo.

Successivamente, abbiamo avuto una serie di norme, già richiamate, che riguardavano i GOT, i VPO e i giudici di pace. Era quindi necessario intervenire con una riforma organica, che desse una dignità, attraverso un unico statuto della magistratura onoraria. Fu questa la ragione per la quale, nella passata legislatura, presentai il disegno di legge che ho ripresentato anche in questa legislatura. Il Governo Monti si limitò a due emendamenti, in particolare riducendo l'incompatibilità per gli avvocati, che io avevo previsto di tipo distrettuale, all'ambito del circondario. Il Partito Democratico presentò otto emendamenti e io ho riformulato il provvedimento in questa legislatura tenendo conto di sei di quegli emendamenti.

Dopo una lunga discussione, alla fine, il Governo ha proposto una legge delega. Anche in questo caso, sono stati accettati diversi emendamenti di quelli che avevo presentato, firmati anche dal collega Falanga – come ha poc'anzi ricordato – e siamo arrivati a un confronto che riguarda alcuni nodi fondamentali.

Sull'incompatibilità abbiamo mantenuto l'indicazione del Governo Monti. Per quanto concerne l'attività che devono svolgere i giudici onorari, resto convinto che per i GOT fosse migliore la soluzione, che io proponevo, di una individuazione specifica di attività proprie e non di supplenza del giudice ordinario, come oggi avviene. Tale individuazione avrebbe dato certezza e capacità di misurare quella attività giurisdizionale e, quindi, non può avere degli obiettivi.

Quali sono i passaggi fondamentali per i quali dobbiamo ancora fare una valutazione, tenendo conto degli emendamenti del relatore, che in alcune parti certamente migliorano il testo uscito dalla Commissione? Il primo passaggio è, come ha ricordato la senatrice Filippin, che i giudici onorari di prima nomina svolgeranno le funzioni soltanto nell'ufficio del processo. Su questo punto possiamo essere d'accordo, tant'è vero che non ho ripresentato gli emendamenti che identificavano le attività sin dall'inizio.

Possiamo definire quella dell'ufficio del processo una attività che integra un tirocinio, che doveva avere una durata almeno semestrale (e ho presentato un emendamento perché tale durata sia almeno semestrale). Ma una volta che il giudice onorario ha svolto l'ufficio del processo, è evidente che viene abilitato a svolgere la funzione giurisdizionale, anche da solo, oppure in collegio, e quindi una funzione propria, non più delegata dal giudice all'interno dell'ufficio del processo. Se così è, non pos-

sono esservi differenze all'interno dell'attività giurisdizionale, né possono essere assegnati obiettivi ai giudici onorari. Al riguardo, dal momento che non possiamo presentare emendamenti, c'è un emendamento del relatore che apprezzo e che suggerisco di riformulare, sopprimendo il riferimento agli obiettivi che non possono essere assegnati. L'obiettivo riguarda l'attività dell'amministrazione, e non della giurisdizione. Allora, l'unica possibilità è dire che la parte variabile dell'indennità può essere attribuita in relazione al superamento di una percentuale, che corrisponde all'attività media rispetto ai carichi di lavoro.

Se il Consiglio superiore della magistratura individua la valutazione di professionalità in considerazione del carico di lavoro, e quindi dell'attività svolta e della capacità di espletamento delle proprie funzioni – come sarebbe possibile – e il magistrato supera quella soglia, è evidente che può avere diritto alla parte variabile.

Tuttavia, questa stessa distinzione ci porta a dire che non è possibile pensare a un'ipotesi di utilizzazione all'interno dell'ufficio del processo per i successivi otto anni, se non in ragione di fatti oggettivi eccezionali e per un periodo di tempo limitato che non possa superare i sei mesi. Ovviamente, se si accetta questa idea, il relatore ne tenga conto anche nella riscrittura dell'emendamento, perché se si dice che eccezionalmente, per ragioni di salvaguardia dell'ufficio e di attività dell'ufficio del processo, si è costretti a spostare un magistrato onorario che svolge la funzione giurisdizionale nell'ufficio del processo, al massimo per sei mesi, allora anche solo per quei sei mesi non sarebbe corretto attribuirgli una retribuzione diversa, parametrata su quella che percepiva durante l'incarico all'ufficio del processo. A chi svolge attività giurisdizionale e per esigenze eccezionali deve sopperire a una situazione di necessità dell'ufficio del processo manteniamo lo stesso compenso, altrimenti sorgerebbero non solo problemi di costituzionalità, ma anche di disparità tra figli e figliastri per via della scelta da parte del dirigente dell'ufficio.

Concludo con un accenno ai parametri per la durata dell'incarico. Non mi convince il limite d'età di sessantotto anni, neanche per quelli che non sono oggi in servizio, per i nuovi. Abbiamo appena discusso, in questo Parlamento, in questa legislatura, dell'età di pensionamento dei magistrati e abbiamo fissato l'età a settant'anni: che sia una cosa uniforme e che sia settant'anni anche in questo caso! E se proprio il limite dev'essere sessantotto – e non ho capito perché debba essere tale, perché diventa una presa di posizione che non impedisce la possibilità di un accordo – almeno non sia per quelli in servizio. Costoro hanno dato – diciamo la verità – un forte contributo all'amministrazione della giustizia. Addirittura, quando ero Sottosegretario, sono dovuto intervenire perché alcuni vice procuratori onorari hanno svolto la funzione per circa due anni *gratis*, perché erano adibiti all'attività istruttoria e non avevano avuto l'udienza: fui costretto a modificare il criterio, prevedendo una indennità per un'attività che superasse cinque ore giornaliere. Mi rendo conto quindi che questa situazione va sanata. Non possiamo dire a chi ha quattordici anni di servizio e avrà ancora dei quadrienni, all'ultimo quadriennio – quando ha

acquisito la maggior professionalità ammesso che all'inizio non l'avesse appieno – di ritornare all'ufficio del processo. Non è possibile. È vero che l'emendamento del relatore prevede che il Consiglio superiore possa adottare eccezionalmente destinazioni diverse, però quando si prevede che possono svolgere «esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio del processo» mi sembra che si contraddica proprio il criterio dell'adeguatezza della professionalità del giudice di pace.

Detto questo, andiamo a un altro aspetto. Ho presentato un emendamento che riguarda la competenza (non trovo la lettera, però la ricordo a memoria e il relatore mi seguirà). Quando diciamo che appartengono alla competenza del giudice onorario le cause e i provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici, gli affidiamo una materia che, a prescindere dal fatto di essere avvocati o giuristi, tutti sappiamo presentare un elevato livello di difficoltà dal punto di vista della giurisprudenza e dell'evoluzione giurisprudenziale, con oscillazioni che arrivano alle sezioni unite della Corte di cassazione, con alcune sentenze che sono contraddittorie a distanza di qualche anno. Allora, lasciamo loro pure i provvedimenti di volontaria giurisdizione per un intervento immediato, ma eliminiamo le cause riguardanti i condomini.

Un ulteriore aspetto riguarda l'emendamento 2.311, presentato dal relatore. Ribadisco in proposito le osservazioni che ho già avanzato, ritenendo che la materia dei compensi debba rispondere ad alcuni principi. A parità di funzioni, i compensi devono essere uguali, per quanto riguarda la parte fissa, mentre, come ho già detto, dovremmo agganciare la parte variabile a qualcosa di obiettivo, da riscontrare, e non agli obiettivi del singolo giudice.

Si dice poi, alla lettera *i)* del citato emendamento, che occorre «individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità». A parte che le indennità sono veramente ridicole, ma ciò vorrebbe dire, né più né meno, che si cercherà di trovare una soluzione da offrire, come la possibilità di un'assicurazione privata. Questo riferimento non è necessario, altrimenti sembra quasi di prendere in giro le persone. Mi rivolgo dunque al relatore e al Governo: dobbiamo essere in grado di discutere, nel tempo dell'approvazione del provvedimento, con il Consiglio nazionale forense, con la Cassa forense e con l'INPS, per garantire che i periodi in cui si svolgono le funzioni di magistrato onorario possano essere valutati, ai fini dei contributi alla cassa e all'INPS, mediante contributi figurativi, ossia contributi di importo fisso, che pagheranno i magistrati onorari. Così daremo loro una prospettiva, prevedendo che, nel periodo in cui si svolge la funzione di magistrato onorario, si pagheranno i contributi in un determinato modo e che, finito quel periodo, si tornerà a pagare come prima, ma si avrà una continuità nella posizione previdenziale, che si unisce sia alla parte precedente, sia a quella successiva. Invece, così com'è il testo non può essere votato, perché ritengo non sia comprensibile.

Chiedo poi ai colleghi di tener conto di una serie di questioni. Dobbiamo guardare alla funzionalità. Quando i magistrati onorari hanno avuto la responsabilità, hanno dato un contributo enorme all'amministrazione della giustizia, quando cioè sono stati utilizzati secondo un carico di lavoro individuato, tale da poter dare la dimostrazione di essere capaci di smaltirlo e di dare il loro contributo.

A volte parliamo di magistratura onoraria come se fosse una magistratura non dico di serie B, ma nemmeno di serie C. Invece, non teniamo conto del fatto che i dati statistici ci danno una rappresentazione completamente diversa e non parlo della quantità del lavoro svolto, ma della qualità. Basta considerare una parte della magistratura onoraria di cui non stiamo parlando in questa sede, cioè i magistrati tributari: la percentuale di appello delle sentenze di primo grado della magistratura onoraria non supera il 14 per cento, cioè la stessa percentuale delle sentenze della magistratura ordinaria. Anche in questo caso, se andate a prendere le percentuali di impugnazione delle sentenze emesse dai giudici di pace o dai GOT e di quelle emesse dai giudici del tribunale, vi troverete di fronte a una situazione completamente diversa. Perché non apprezzare questo dato?

Signor Sottosegretario, lei sa meglio di me che – porto l'esempio di un ufficio giudiziario che conosco, perché ci ho vissuto decenni – nella procura di Milano i giudici e i vice procuratori onorari, in uno qualsiasi degli ultimi dieci anni, svolgono più udienze e più processi dei magistrati professionali della stessa procura. Immagino vi rendiate conto della necessità di tener conto di questi dati, di queste situazioni al fine sia di valutare il complesso della legislazione, che di determinare i compensi.

Auspico che la genericità del criterio previsto per i compensi e per molte altre questioni sia almeno accompagnata dall'individuazione di elementi di certezza che diano il senso dell'apprezzamento, da parte di questo Parlamento, della attività della magistratura onoraria.

Concludo il mio intervento senza stabilire ulteriori correzioni, augurandomi che, in queste ore, una interlocuzione seria con la maggioranza ed il relatore, così come è avvenuta in Commissione, possa portare a correzioni che consentano di addivenire ad un'approvazione all'unanimità per la finalità cui ho fatto riferimento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Buccarella).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome del Senato, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pier Luigi Nervi» di Rignano Flaminio, in provincia di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798 (ore 11,46)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi per i loro interventi che hanno sostanzialmente confermato quello che ho detto nel corso della relazione introduttiva relativamente allo svolgimento dei lavori in Commissione. È infatti emersa, in maniera assolutamente chiara, una sostanziale condivisione dell'impianto del disegno di legge, ma sono emersi anche aspetti che forse dovrebbero essere maggiormente approfonditi con un migliore esame degli emendamenti proposti, per arrivare alla soluzione auspicata dal senatore Caliendo, cioè all'approvazione, se possibile, all'unanimità, di questo disegno di legge che segna una pietra miliare nella storia della magistratura onoraria.

Per questo motivo, signor Presidente, avendo apprezzato molti dei suggerimenti offerti nel corso della discussione generale, chiederei di rinviare a martedì prossimo il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, in maniera tale da consentire di trovare soluzioni che migliorino sicuramente il testo e di pervenire quindi ad una approvazione la più ampia possibile da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

LATORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE *(PD)*. Signor Presidente, intervengo quale relatore del disegno di legge n. 1917. Apprezzate le circostanze, tenuto conto del carattere impegnativo di una discussione che noi vorremmo svolgere in maniera omogenea, anche per approfondire i contenuti degli emendamenti, ritengo sia il caso di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1917 alla seduta di martedì, augurandomi, anche alla luce delle notizie di queste ore, che possa essere l'occasione per stringerci attorno a questo provvedimento in maniera unitaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sulla questione della meningite in Toscana.

Il Ministero della salute lancia un allarme che mette in guardia chi ha intenzione di recarsi in Toscana per il rischio di contrarre il batterio, allarme che fa discutere per l'impatto che crea. È vero che trentuno casi, inclusi sei decessi, attribuibili a sierogruppo C, sono stati segnalati nel 2015 e che, al 26 febbraio 2016 sono stati registrati dodici casi di malattia invasiva, di cui quattro con esito fatale: sono sicuramente dati da prendere in seria considerazione. Ma se il dottor Raniero Guerra, del Dipartimento della prevenzione del Ministero della salute, arriva a lanciare un allarme a Ministeri, istituti, ENAC e Comando generale delle capitanerie di porto, un allarme devastante per il comparto turistico toscano, credo si debba fare maggiore chiarezza sui provvedimenti che sono già stati adottati e su quelli che si potrebbero ulteriormente adottare.

La Regione Toscana sta facendo il massimo sforzo per arginare il diffondersi del batterio. La vaccinazione a tappeto è stata estesa alle aree maggiormente interessate dall'aumento dei casi (parlo dell'azienda ASL Toscana centro), ma dato che la popolazione si sposta continuamente per studio o per lavoro, credo che la vaccinazione dovrebbe essere estesa anche agli *over* quarantacinque in tutta la Toscana. Poiché l'impegno economico messo in campo dalla Regione (oltre sette milioni di euro) è già molto forte, credo che il Ministero dovrebbe stanziare ulteriori risorse, in un'ottica di reale prevenzione e di massima tutela della popolazione e allo scopo di rimediare al grave danno che annunci allarmisti, come quello inviato, possono arrecare al turismo toscano.

Infine, chiedo al Presidente del Senato l'opportunità di facilitare ed incentivare la vaccinazione di tutti i senatori, naturalmente a pagamento, tramite il nostro ambulatorio, in quanto, essendo questo un ambiente chiuso, dovendo noi tutti viaggiare per lavoro o per tornare a casa, dovremmo forse dare un esempio, che sarebbe un ottimo segnale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, mi ricollego a quanto testé detto dalla senatrice Granaiola, però vorrei inquadrare il caso anche da un altro punto di vista, che è quello dell'accordo che si è concluso tra la Regione Toscana e i sindacati medici, che dovrebbe por-

tare – così si dice – a un vero e proprio cambio di passo nella campagna di vaccinazione nei confronti del meningococco C.

Oltre a determinare l'impegno dei sanitari e della guardia medica, che avranno ore aggiuntive da dedicare all'attività di vaccinazione, i medici riceveranno non solo un contribuito per ogni vaccinazione effettivamente eseguita, che si aggira intorno a poco più di 6 euro a fiala, ma anche una sorta di premio in base ai risultati. Devo dire che non si tratta di un *bonus* da disprezzare, visto che il contributo è di 400 euro e per ottenerlo occorrerà vaccinare almeno il 75 per cento dei giovani tra gli undici e i vent'anni. Inoltre, se si supera questa percentuale, il premio salirà a 600 euro, mentre è ancora da definire il meccanismo premiante per quanto riguarda i medici che si impegnano a vaccinare gli adulti e gli anziani.

L'accordo tra i medici e la Regione prevede quindi un massiccio impegno delle aggregazioni funzionali territoriali, le cosiddette AFT, dei medici di famiglia nel tentativo di aumentare i tassi di copertura nei confronti del meningococco C. Tra le novità dell'accordo vi è anche l'aspetto legato alla deontologia professionale, cioè i medici sono tenuti a vaccinare e quindi chi si rifiuta potrebbe essere richiamato dall'ASL piuttosto che dallo stesso ordine dei medici.

Ora, effettuare una vaccinazione dando dei premi a chi vaccina non è un atteggiamento deontologicamente valido, perché è come trasformare la vaccinazione in una merce, mentre la vaccinazione deve essere un servizio. Se un medico si trova di fronte ad un paziente al quale deve consigliare una vaccinazione e il paziente è al corrente del sistema premiale in essere, facilmente il paziente chiederà al medico se gli somministra il vaccino perché funziona o perché prende un premio. Questo è un atteggiamento sbagliato per affrontare un problema come è, secondo me, sbagliato l'atteggiamento dei *media* che mostrano la Toscana come una terra colpita da un'epidemia di meningococco. Capisco la necessità di allertare, ma non dovrebbe essere fatto così.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il sistema di accoglienza degli immigrati richiedenti asilo, lo sappiamo tutti, sta esplodendo. Ricordo i numeri: alla fine del 2014 erano in 66.000 ad essere ospitati nel sistema, alla fine del 2015 erano 103.000 e una proiezione per il corrente anno parla di oltre 150.000 richiedenti asilo.

Si tratta di un sistema che ha dei costi enormi e lo ha detto Padoan, non la Lega: un miliardo e mezzo solo per l'accoglienza nel 2015 e per quest'anno la proiezione è di oltre 2 miliardi. Molti sono soldi buttati, perché la maggior parte dei richiedenti asilo, come si certifica dopo mesi e anni, sono clandestini che non hanno diritto alla protezione. Nel 2015, il 58 per cento dei richiedenti non ha avuto diritto alla protezione internazionale.

È un vero e proprio *business*, tenuto conto che l'80 per cento dei posti del sistema di accoglienza è retto da strutture temporanee, *hotel*, *resort* e palazzine di privati, dove, appunto, privati, cooperative e imprese hanno riconvertito la propria attività economica. Molti di questi soggetti sono spregiudicati, come la cooperativa Arcobaleno che, fino al 26 febbraio, ha gestito tre strutture nel Comune di Scontrone in Provincia dell'Aquila. In quel caso, dopo un'ispezione dei NAS di Pescara, il sindaco ha provveduto a firmare un'ordinanza di sgombero perché sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie, muffe, odori nauseabondi, sovraffollamento di 33 richiedenti asilo, situazioni di pericolo e tanto altro ancora, che non vado a menzionare.

Ieri ho depositato un'interrogazione rivolta al ministro dell'interno Alfano per chiedere se la cooperativa Arcobaleno ha dei precedenti, se la prefettura dell'Aquila, aggiudicatrice del servizio, intenda rideterminare il compenso corrisposto in questi mesi alla cooperativa, se intenda verificare se esistono altre inadempienze del contratto compiute dalla cooperativa stessa e se, tenuto conto che la cooperativa si è anche aggiudicata il bando per il 2016, il Ministero, attraverso la prefettura, intenda escludere la cooperativa Arcobaleno dall'aggiudicazione dell'appalto.

Aggiungo una riflessione finale: questo non è il primo caso. La convenzione tra la prefettura dell'Aquila e la cooperativa Arcobaleno è stata sottoscritta nell'agosto 2015: ci domandiamo perché la prefettura non abbia fatto dei controlli preventivi, o anche in corso, durante questi mesi, per accertare e contrastare queste gravi violazioni contrattuali per la corresponsione di servizi per i quali la collettività italiana sta pagando profumatamente. *(Applausi del senatore Candiani).*

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, credo che sia doveroso far presente che lunedì scorso è stata la giornata mondiale della malattie rare e quindi sia necessario richiamare il Governo al massimo impegno per dare corpo all'articolo 32 della Costituzione, perché la tutela della salute sia garantita a tutti, anche a coloro – sembra pochi, ma non sono affatto pochi a livello mondiale – che sono affetti dalle cosiddette malattie rare o molto rare, orfane di ricerca e di farmaci.

Le malattie rare sono un ampio gruppo di affezioni definite dalla bassa prevalenza nella popolazione. A livello europeo si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 pazienti su 10.000 abitanti (in Friuli-Venezia Giulia sono circa 500). Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra 7.000 e 8.000, ma si tratta di una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando non di pochi malati, ma di due milioni di persone in Italia e addirittura trenta milioni di persone

in tutta Europa. Come ho detto, le malattie rare documentate sono circa 6.000.

In Italia, l'Istituto superiore di sanità ha individuato un elenco di malattie rare esenti dal *ticket*, elenco che comprende attualmente circa 583 patologie. Alcune Regioni italiane hanno deliberato esenzioni per patologie ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279.

Il Servizio sanitario nazionale, pur attento al problema, prevede particolari forme di tutela per le persone affette da tali patologie, quali l'esenzione dalla partecipazione al costo di tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) necessarie per la diagnosi ed il trattamento e la creazione di una rete di presidi sanitari per l'assistenza, ma la strada è tutta in salita e c'è ancora molto da fare.

In media occorrono dai tre ai cinque anni per formulare la diagnosi di malattia rara e spesso sette anni. Spesso si tratta di malattie croniche e ingravescenti. La terapia farmacologica è detta orfana, in quanto c'è scarso utilizzo dei farmaci, il che li rende poco appetibili per l'industria e pertanto la ricerca è scarsa.

Vi sono altresì oggettive difficoltà nella sperimentazione e validazione statistica ed è necessaria una maggiore formazione degli operatori ed un rapporto più stretto con le associazioni. Occorre migliorare la comunicazione con lo specialista per favorire un appropriato percorso assistenziale e, soprattutto, prevedere un adeguato supporto psicologico per il paziente ed i suoi familiari. Non dimentichiamo che il 70 per cento dei malati è costituito da adolescenti e quindi... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatrice Fasiolo, la invito a concludere.

FASIOLO *(PD)*. Si tratta di una sfida per il Sistema sanitario nazionale.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, sono 12.000 i ludopatici ufficialmente in cura: una piccola minoranza rispetto alle persone realmente malate o a rischio. I medici parlano di un fenomeno che riguarda due milioni di persone.

La ludopatia colpisce trasversalmente tutte le classi sociali, ma oggi, grazie anche al dilagare del fenomeno delle *slot machine* e del gioco d'azzardo *on line*, sempre più spesso riguarda giovani, pensionati e persone con già alle spalle difficoltà economiche e disagio sociale.

Per contrastare questo fenomeno si è fatto qualcosa, che però non è assolutamente abbastanza. La mancanza di un quadro legislativo coerente che regolamenti il gioco d'azzardo ha generato in questi anni una serie

infinita di ricorsi contro i tentativi di Regioni ed enti locali di mettere paletti per arginare le conseguenze sociali del dilagare dei giochi con vincita in denaro. Si calcola una sentenza ogni cinque giorni. Ciò che ne sta emergendo è una normativa assolutamente disomogenea sul territorio nazionale e non sufficientemente efficace a contrastare il problema.

La manovra economica ha incaricato la Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali di definire, entro il prossimo 30 aprile, le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione.

Il timore è che si cerchi un compromesso tra la salute dei cittadini e l'interesse economico che lo Stato ha nel *business* del gioco d'azzardo e non si punti, quindi, a valorizzare e recepire a livello nazionale le esperienze più interessanti ed incisive messe in atto da Regioni ed autonomie locali per contrastare in maniera più efficace un fenomeno così grave e diffuso quale quello della ludopatia.

L'auspicio mio e della componente Italia dei Valori del Gruppo Misto, cui appartengo, è che invece si proceda in ogni caso e in ogni sede legislativa con forza, urgenza e determinazione perché l'attuale diffusione del gioco d'azzardo nel nostro Paese è un cancro sociale, sanitario, culturale e a volte anche criminale, di cui dobbiamo liberarci.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea e soprattutto della Presidenza una questione molto importante e chiedo alla stessa Presidenza di attivarsi, per quanto di competenza, per informare chi di dovere.

È stato presentato ieri il piano industriale della Perugina. Abbiamo analizzato le proposte fatte ed abbiamo valutato tali proposte come preoccupanti, perché sono stati stanziati un numero cospicuo di euro (60 milioni), spalmati sui prossimi tre anni, ma soltanto per la produzione relativa alla cioccolata (stiamo parlando del famosissimo Bacio Perugina, delle tavolette, eccetera), mentre verranno dismesse almeno due linee produttive. Questo desta preoccupazione, perché è una notizia che arriva a valle di mesi e mesi di voci, dalle quali abbiamo dedotto il fatto che queste linee sarebbero state dismesse. C'è molta preoccupazione per i circa mille dipendenti di questa azienda, che è fondamentale non soltanto per la città di Perugia, ma anche per l'Umbria e per l'Italia stessa, essendo rappresentativa non soltanto del territorio, ma anche di una specificità produttiva molto importante.

Chiedo quindi alla Presidenza di attivarsi, per quanto di competenza, per poter segnalare agli uffici competenti la questione, che desta enorme preoccupazione per quanto riguarda gli aspetti lavorativi e produttivi di quella parte di territorio umbro.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, immagino che lei abbia già predisposto un atto di sindacato ispettivo, che credo possa essere lo strumento che consentirebbe alla Presidenza di sollecitare chiarimenti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, era il 26 febbraio 1992 (quindi ventiquattro anni fa), quando una piccola cittadina del Nagorno Karabakh, Khojaly, subiva un feroce attacco e un efferato massacro. In quella notte tra il 25 e il 26 febbraio 1992, le forze miliziane armene attaccarono la città e i morti furono più di 600, mentre 1.300 furono le persone che, tra fuggiti ed internati, si trovarono a dover lasciare la città.

Questo, signor Presidente, ci deve riportare all'attenzione un conflitto, quello del Nagorno Karabakh, sul quale sono stati scritti interi libri e trattati. Ci sono risoluzioni dell'ONU e dell'OSCE (ce ne sono ben quattro del Consiglio di sicurezza dell'ONU), ma, a distanza di ventiquattro anni, ancora tutto resta irrisolto.

L'aspetto che drammaticamente preoccupa, guardando l'attualità, è quello che è accaduto nel tempo, cioè lo spostamento delle persone. Vede, signor Presidente, si stima che, tra il 1988 e il 1994, siano stati tra i 750.000 e gli 800.000 i cittadini di etnia azera costretti a spostarsi e ad andarsene dal Nagorno Karabakh, pressati dalle milizie armene. Questo ci porta alla memoria fatti che abbiamo commemorato e che sono avvenuti in Italia settant'anni fa, con i nostri cittadini costretti a spostarsi dalla ex Jugoslavia e ad andarsene.

Signor Presidente, questo intervento è volto a richiedere non solo un ricordo di questo fatto drammatico e sanguinoso, ma anche, attraverso la sua persona, un'attenzione da parte della Commissione esteri. Il presidente Casini potrà certamente raccogliere l'invito ad occuparsi di questa situazione nel corso di una seduta e a verificare, chiedendo opportune audizioni, come la situazione si stia evolvendo e come le risoluzioni approvate dal Parlamento e dalle organizzazioni internazionali siano o non siano state attuate. In questo senso, è opportuno sollecitare anche la politica estera italiana, perché se ne occupi in maniera conclusiva. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Grazie per il suo ricordo, senatore Candiani, cui la Presidenza si associa. Stiamo rendendo noto in tempo reale il suo intervento ai funzionari della Commissione esteri, affinché ne rendano edotto il presidente Casini; così lei potrà verificare la disponibilità del presidente Casini ad affrontare in Commissione, nei modi da lei auspicati, la drammatica vicenda del Nagorno Karabakh, non solo il ricordo, ma anche tutto ciò che poi ne è conseguito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,08)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,40

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798

Il disegno di legge n. 1738, di iniziativa del Governo, è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio del 2016, termine da ultimo così determinato per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 613, della legge di stabilità 2016 (si rammenta che il termine quinquennale originariamente previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 – decorrente dalla data in cui acquistavano efficacia le disposizioni del medesimo, e cioè dal 2 giugno 1999 – scadeva il 2 giugno 2004; tale scadenza iniziale è stata successivamente prorogata fino all'intervento legislativo di proroga sopra ricordato contenuto nella legge di stabilità 2016).

L'articolo 1 del disegno di legge individua il contenuto della delega finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari dì tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità e alla formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità. La Commissione è intervenuta sull'articolo 1 innanzitutto riducendo da due anni ad uno il termine per l'esercizio della delega, limitando poi alle cause di valore non eccedente i 2.500 euro la possibilità di estensione dei casi in cui il giudice di pace potrà decidere secondo equità e, infine, prevedendo – utilizzando come modello la previsione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 – una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi, competente per i provvedimenti in materia di magistratura onoraria, fatte salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le

distinzioni tra le due figure – che verrebbero a confluire nell'unica figura dei «giudici onorari di pace» – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione organica complessiva. Si prevede inoltre un'analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari» all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, l'attribuzione della competenza ad emettere il bando di concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto «ufficio del processo») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Sì prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a sessantacinque anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a sessantotto anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di Corte d'appello ex articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013. In tema di indennità si prevede, per lo svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio del processo, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità di importo inferiore rispetto a quelle previste per l'esercizio di funzioni giudiziarie, disponendosi poi, in linea generale, che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha concentrato la sua attenzione proprio sull'articolo 2 apportando allo stesso diverse modifiche. Innanzitutto è stato precisato che tutte le competenze relative alla magistratura onoraria, salve le prerogative costituzionali del Consiglio superiore della magistratura, sono attribuite alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sono state precisate ulteriormente, sviluppando le indicazioni in questo senso contenute nel testo originario del disegno di legge, le modalità per l'ammissione al tirocinio e per la nomina, quelle per la conferma, per la dichiarazione di decadenza, per la dispensa e la revoca, nonché quelle per l'applicazione delle sanzioni disci-

plinari nei confronti del magistrati onorari, utilizzando come modello – e adattandolo al diverso contesto normativo – le disposizioni di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7 e 9 della legge n. 374 del 1991, che attualmente disciplinano i profili in questione per i giudici di pace. È stata definita con maggior dettaglio la previsione di delega relativa ai requisiti per la nomina, tra l'altro esplicitando che fra i requisiti predetti rientra ovviamente l'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché introducendo principi e criteri direttivi ad hoc sia per quanto riguarda l'indicazione espressa dei limiti di età (da un minimo di ventisette ad un massimo di sessant'anni), sia per quanto concerne il rilievo ostativo delle condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, nonché dell'essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione, sia per quanto, infine, attiene al rilievo di precedenti sanzioni disciplinari. La Commissione ha dedicato poi particolare attenzione alla riformulazione della previsione contenuta nella lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2. La richiamata lettera *b)*, nella sua formulazione originaria delegava il Governo a «prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale, nonché a »prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario». La Commissione ha ritenuto che la prima delle predette previsioni di delega fosse di problematica compatibilità con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione – il quale stabilisce, al secondo comma, che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli – in quanto tale disposizione costituzionale, come precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998, impone che i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, essendo configurabile solo in via eccezionale ed occasionale la possibilità che essi vengano chiamati – come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi – a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze straordinarie dell'amministrazione della giustizia. Quanto alla seconda delle citate previsioni di delega di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, la Commissione ha ritenuto che l'applicazione ivi prevista dovesse essere circoscritta in modo più specifico. Sulla base di tali considerazioni la prima delle previsioni di delega in questione è stata riformulata evidenziando che l'esercizio da parte dei magistrati onorari di funzioni collegiali deve avere carattere eccezionale e contingente, mentre la seconda è stata riscritta escludendo la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 121, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. In en-

trambi i casi si è inoltre limitato l'ambito di applicazione delle previsioni di delega in questione ai casi in cui il giudice onorario di pace abbia compiuto il primo quadriennio.

È stata poi soppressa – in quanto ritenuta priva di qualsiasi effettiva portata normativa – la previsione che consentiva ai magistrati onorari di ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, ma senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce, al comma 1, che le disposizioni del disegno di legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il successivo comma 2 dispone che ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, saranno adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 8, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla complessità della materia trattata e dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. La disposizione è stata modificata, nel corso dell'esame in sede referente in recepimento del parere della Commissione bilancio.

Ulteriori modifiche di coordinamento sono state da ultimo apportate nella predisposizione del testo per l'Assemblea, sulla base del mandato a tal fine conferito dalla Commissione al relatore, al fine, tra l'altro, di precisare l'ambito di applicazione della emananda normativa transitoria sotto il profilo temporale e di eliminare talune lievi differenze terminologiche nelle previsioni in tema di incompatibilità.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, D'Onghia, Fattori, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Idem, Lanzillotta, Lezzi, Manconi, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Pagano, Pagliari, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo, Scavone, Serra, Sibilia, Sonego, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gambaro, per attività del Consiglio d'Europa; Bisinella, per attività della 1ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione di un Segretario.

È risultata eletta la senatrice Ornella Bertorotta.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05395 della senatrice Amati ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 febbraio al 2 marzo 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 118

AUGELLO: sul mancato funzionamento di collettori fognari a Roma nord (4-01634) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

BERGER: sul sistema Sistri (4-00986) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BERTOROTTA ed altri: sulla condanna a morte di un uomo in Mauritania per presunta apostasia (4-05140) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BOTTICI ed altri: su un progetto di riqualificazione architettonica ed urbanistica nel comune di Monsummano Terme (Pistoia) (4-04059) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

BUEMI: sulle dotazioni di mezzi di difesa idonei delle forze dell'ordine (4-04877) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CENTINAIO: su interventi di valorizzazione territoriale e riqualificazione ambientale di alcune piazze di Bologna (4-05014) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CONSIGLIO: sulla ratifica dell'accordo bilaterale tra Italia e Francia in merito ai confini marittimi (4-05331) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FRAVEZZI ed altri: sui costi di omologazione dei campi da calcio in erba artificiale per le società sportive dilettantistiche (4-02531) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

GASPARRI: sui mezzi in dotazione delle forze di polizia e sul loro addestramento antiterrorismo (4-04891) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

GIOVANARDI: sulla dotazione dei giubbotti antiproiettile alla Polizia di Stato (4-02441) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LO GIUDICE: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa, in particolare in Tunisia (4-04613) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LO GIUDICE ed altri: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa, in particolare in Tunisia (4-04979) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MANCONI: sulla situazione di degrado dell'ex carcere di Santo Stefano (Latina), monumento nazionale (4-04592) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MOSCARDELLI: sul riconoscimento di bene pubblico demaniale del lago di Paola a Sabaudia (Latina) (4-02690) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MOSCARDELLI ed altri: sul riconoscimento di bene pubblico demaniale del lago di Paola a Sabaudia (Latina) (4-04985) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SERRA ed altri: su alcune presunte irregolarità nella gestione della Federazione italiana tennis (4-02301) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

SIMEONI ed altri: sull'inquadramento del personale infermieristico della Polizia di Stato (4-04121) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Interrogazioni

BLUNDO, PAGLINI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

durante la consultazione *on line* svoltasi da settembre a novembre 2014 sulla legge «Buona scuola», coloro che hanno lasciato idee, commenti e proposte sul sito hanno individuato tra le priorità «la presenza all'interno di ogni scuola di ordine e grado di un pedagogista e un educatore che costituiscano l'Unità Educativa Scolastica e ricoprano le funzioni strumentali attualmente in capo ai docenti, svolgendo anche un ruolo di coordinamento e di supporto per gli stessi insegnanti, di consulenza pedagogica alle famiglie e di sostegno agli studenti». In questo modo si paventava l'idea che le funzioni strumentali fossero stabilmente esperite da esperti in scienze dell'educazione e della formazione, ma pedagogisti ed educatori non hanno poi fatto parte del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola);

l'Unione europea ha riconosciuto che l'apprendimento è un diritto e un valore da garantire lungo tutto il corso della vita, evidenziando l'importanza dell'educazione non formale al fianco di quella formale e stabilendo altresì che la presenza di specifiche professionalità educative è fondamentale per la realizzazione dell'educazione stessa. Le indicazioni provenienti dall'Unione europea sono però disattese, anche per il fatto che le figure professionali di educatore e pedagogista vivono attualmente una situazione di profonda incertezza professionale per quanto riguarda l'aspetto universitario-formativo, l'inserimento nel mondo del lavoro e, da ultimo ma non per importanza, per il complesso e contraddittorio *iter* legislativo riguardante i rispettivi titoli di studio;

ad incentivare questa incertezza ha sicuramente contribuito l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, che ha trasferito la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario, demandando al Ministero della salute l'individuazione delle figure professionali sanitarie da formare. Più precisamente con decreto ministeriale n. 520 del 1998, «Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale», si è istituita la figura professionale dell'educatore, indicandolo come «l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana». Il decreto ha inoltre stabilito l'essenzialità del requisito del titolo abilitante nonché affidato il percorso formativo alle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia in collegamento con quelle di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'educazione;

anche il Tar della Lombardia, con sentenza del 24 novembre 2015, ha sottolineato che la laurea in Scienze dell'educazione è un requisito fondamentale per svolgere nel migliore dei modi i compiti rientranti nei servizi educativi, assistenziali e psicologici pensati a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie;

ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che nella somministrazione dei servizi è fondamentale garantire un livello di competenza e professionalità che sia documentato dai titoli conseguiti. Occorre anche precisare che nell'ambito educativo e socio-sanitario sono stati impiegati in questi anni anche operatori sprovvisti di laurea, il cui bagaglio di competenza, acquisito sul campo, non può essere del tutto ignorato e disperso, come invece attualmente accade nel momento in cui essi vengono ormai sistematicamente esclusi dalla maggior parte dei bandi pubblici di selezione del personale;

ritenuto altresì che, a parere degli interroganti, indipendentemente dalle problematiche strettamente legate allo *status* professionale o meno della figura dell'educatore, sia estremamente urgente anche alla luce di quanto risultato dalla consultazione sulla «Buona scuola», la costituzione di un'unità educativa scolastica all'interno di ogni scuola di ordine e grado, al fine di garantire un supporto adeguato a ragazzi, insegnanti e famiglie in ambito scolastico. A tal proposito, in sede di esame presso il Senato del disegno di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo» è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, *cyberbullismo* e disagio giovanile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare quanto prima un piano straordinario di assunzione per pedagogisti ed educatori, con laurea in Pedagogia o Scienze dell'educazione, come indicato nella tabella di equiparazione titoli contenuta nel decreto interministeriale 9 luglio 2009, nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da dare concretamente seguito a quanto indicato dal corpo docente, dal personale scolastico nel suo complesso e dai cittadini nella consultazione *online* citata;

riconoscendo l'essenzialità del titolo universitario ai fini dell'esercizio della professione, se il Ministro in indirizzo intenda comunque valutare l'opportunità di adottare, anche in collaborazione con le Regioni, iniziative o azioni finalizzate a individuare possibili nuovi sbocchi occupazionali per tutti quegli educatori che risultano sprovvisti della laurea in Scienze dell'educazione, prevedendo il mantenimento del posto di lavoro se in servizio continuativo da almeno 3 anni e un congruo periodo di tempo di 5 anni per il conseguimento dello stesso, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze e competenze acquisite da tali soggetti mediante numerose ore di formazione e un'intensa attività sul campo.

(3-02639)

MORONESE, PUGLIA, DONNO, GIARRUSSO, NUGNES, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, MARTON, CIOFFI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, BOTTICI, FATTORI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in data 16 dicembre 2013, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si era conclusa la lunga trattativa tra la dirigenza della Indesit, il Governo e le parti sociali con la firma dell'ipotesi di accordo che prevedeva precisi e stringenti impegni da parte dell'azienda in termini di investimento e riorganizzazione produttiva;

in particolare, nel verbale dell'accordo contenente il piano industriale 2014-2016, sotto la voce investimenti, sono individuati una serie di impegni presi dall'azienda con un investimento per un totale di 83 milioni di euro, fra cui: 43,7 milioni per lo stabilimento di Fabriano (Ancona), come unico polo produttivo per i forni ad incasso (di cui 11,5 milioni su Melano e 32,2 milioni su Albacina), 29 milioni per Comunanza (Ascoli Piceno), come polo produttivo delle lavatrici; 10,3 milioni per Caserta, unico polo produttivo per frigoriferi, per l'avvio della linea produzione dei piani cottura gas;

sono previste, tra l'altro, garanzie per i lavoratori, tra le quali quella di rinunciare a ricorrere all'utilizzo di procedure di mobilità unilaterale dei dipendenti degli stabilimenti italiani fino al 2018;

in data 11 luglio 2014, la Whirlpool corporation e Fineldo SpA hanno comunicato di aver sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Fineldo in Indesit company SpA. Whirlpool ha inoltre sottoscritto con alcuni membri della famiglia Merloni accordi per l'acquisto delle azioni detenute in Indesit e, ai sensi di tali accordi, ha acquisito un numero complessivo di azioni rappresentanti il 66,8 per cento dei diritti di voto in Indesit, per un valore di 758 milioni di euro;

considerato che:

in data 19 febbraio 2015, le società, in seguito all'avvenuta acquisizione di Indesit company, nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico, hanno dato disponibilità a presentare il piano industriale denominato «Piano integrazione Italia» entro il mese di aprile 2015;

in data 16 aprile 2015, le società hanno quindi presentato il piano d'integrazione 2015-2018 che contempla, oltre al percorso di fusione tra Whirlpool Europe Srl come socio unico e Indesit company SpA, la ridefinizione dell'assetto industriale e delle sedi amministrative e commerciali in Italia. Dal piano di integrazione tra le variazioni più rilevanti risulterebbero quelle riguardanti il sito di Fabriano, che diventerà il centro europeo di produzione dei piani cottura, il sito di Varese, che diventerà il centro europeo di produzione di elettrodomestici da incasso, e i siti di Carinaro (Caserta), con 815 lavoratori, e None (Torino), con 90 lavoratori (di cui 45 impiegati nell'area ricerca e sviluppo e 45 impiegati nell'attività di logistica), per cui è prevista la chiusura. A livello occupazionale sono dunque previsti 1.335 esuberi, di cui 940 provenienti dalla precedente ge-

stione Indesit e 395 (di cui 150 impiegati nell'area ricerca e sviluppo e 245 impiegati nelle aree produttive) conseguenti al *merger* delle due società;

a seguito di una lunga trattativa del piano industriale per i lavoratori ex Indesit il 2 luglio 2015 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo quadro da parte di Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni direttamente coinvolte (Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Marche), Whirlpool, Indesit, Confindustria e parti sociali e lavoratori; accordo poi formalizzato il 24 luglio 2015 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

da tale accordo quadro si evince che al fine di accelerare il processo di integrazione delle società e di preparare l'organizzazione in vista della fusione, la cui esecuzione è presumibilmente prevista per il secondo semestre 2016, le società daranno corso ad un'organizzazione funzionale unificata e integrata e all'accorpamento geografico delle attività amministrative; «resta inteso che fino al momento della fusione, ogni lavoratore, indipendentemente dalla funzione e sede in cui opera, rimarrà a tutti gli effetti legali e contrattuali dipendente della sua attuale società datrice di lavoro, e continuerà a vedersi applicare le condizioni contrattuali vigenti con l'attuale datore di lavoro»;

con riferimento specifico allo stabilimento di Carinaro, nell'ambito del piano industriale 2015-2018, riorganizzazione delle produzioni, si precisa che «Le Società, al fine di valorizzare ulteriormente la presenza nel territorio campano, sostenendone l'economia, hanno deciso di destinare un investimento strategico sul sito di Carinaro che sarà in grado di sostenere l'occupazione nel lungo periodo. Il sito verrà riconvertito in "Polo Centrale EMEA per le parti di ricambio e accessori", assumendo un ruolo strategico nell'ambito delle attività di Whirlpool e Indesit. La missione di Carinaro consisterà nella gestione integrata di tutte le attività relative all'evasione degli ordini provenienti da tutti i clienti di Europa, Medio Oriente ed Africa, nello specifico: ricezione delle parti di ricambio e dei prodotti accessori da tutte le fabbriche europee e da fornitori esterni, magazzino, assemblaggio, *kitting*, confezionamento, spedizione. Il progetto verrà realizzato nell'arco temporale di circa 12 mesi dal momento della firma della presente intesa e prevedrà, come principali linee di intervento, le seguenti tappe: graduale cessazione delle produzioni attuali entro dicembre 2015; avvio dei nuovi investimenti per la conversione del sito; apertura di un centro vendita diretto per il personale (cosiddetto mercatino per i dipendenti)»;

nella sezione investimenti, per lo stabilimento di Teverola (Caserta) si prevede inoltre che le società si impegnino ad attivare un apposito servizio di ricerca e sostegno delle opportunità di reindustrializzazione del sito attraverso una società specializzata investendo un importo fino a 2 milioni di euro, di cui 300.000 euro per la fase di ricerca di possibili investitori e fino ad 1,7 milioni di euro destinati a corrispondere la parte di remunerazione connessa al risultato a favore della società specializzata, ad attivare programmi di riqualificazione del personale Whirlpool e/o In-

desit ceduto, a cedere o affittare le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose e ad attivare appositi servizi di ricerca a sostegno della reindustrializzazione;

l'accordo quadro, formalizzato il 24 luglio 2015 risulterebbe, quindi, in gran parte disatteso, poiché, contrariamente a quanto previsto, non risulterebbero, ad esempio, avviati programmi di riqualificazione del personale, iniziati i lavori di riconversione dello stabilimento di Carinaro; cedute o affittate le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose;

nell'accordo quadro, inoltre, alla voce «ammortizzatori sociali conservativi», il Ministero del lavoro si è assunto l'impegno di accompagnare l'utilizzo di tutti gli strumenti idonei, di natura conservativa, atti a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire la fruibilità nei limiti delle disposizioni vigenti;

sembrerebbe, inoltre, che per alcuni lavoratori sia stato formalizzato il passaggio di ramo d'azienda da Indesit a Whirlpool, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, con conseguenze particolarmente gravose per i dipendenti. Nonostante, infatti, «la comunicazione prosecuzione rapporto di lavoro» inoltrata ai lavoratori dalla Indesit e dalla Whirlpool affermi che «il rapporto di lavoro continuerà senza alcuna modifica del complessivo trattamento economico e normativo», nella realtà, come risulterebbe anche dal verbale dell'incontro del 26 febbraio 2016 tenutosi a Carinaro tra i lavoratori, i sindacati e l'azienda, alcune condizioni sono cambiate. Ad esempio «i cedolini Whirlpool riportano una paga oraria più bassa rispetto al precedente cedolino Indesit»;

inoltre i dipendenti che avevano in corso dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio si sono visti trattenere l'intera quota di trattamento di fine rapporto, quota che è stata erogata direttamente in favore delle società finanziarie;

da quanto riferito agli interroganti dai lavoratori sembrerebbe, altresì, che tutti i dipendenti si siano visti trattenere dalla busta paga l'intera quota annuale dell'addizionale regionale e comunale, e che tra l'altro sia stato omesso il calcolo in busta paga, a tutti i dipendenti, delle «detrazioni» e degli «assegni familiari»;

al riguardo, a parere degli interroganti, non si comprende come mai il passaggio da Indesit a Whirlpool sia già stato formalizzato, quando nell'accordo quadro del 24 luglio 2015 si precisava che gli effetti legali e contrattuali sarebbero rimasti invariati fino al momento della fusione, che avverrà nel secondo semestre del 2016;

considerato, inoltre, che:

oltre all'accordo quadro formalizzato il 24 luglio, è stato sottoscritto in data 2 luglio 2015 anche l'accordo sindacale stipulato tra la Whirlpool e i principali sindacati volto a definire programmi di incentivazione di natura straordinaria;

tra l'altro, sono previsti uno specifico programma per i pensionamenti o prepensionamenti nonché per i trasferimenti a Cassinetta (Varese) o presso altre sedi;

a tale accordo se ne aggiunge un altro del 28 luglio tra la società Indesit e le parti sindacali, con il quale si definiscono le posizioni in esubero; in particolare per lo stabilimento di Carinaro si prevedono 515 lavoratori in esubero;

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

nel corso delle numerose riunioni sindacali con l'azienda, sarebbero state prospettate diverse ipotesi per risolvere la situazione degli esuberi. Degli 830 posti di lavoro complessivi presso lo stabilimento di Carinaro, solo 200 sarebbero posti di lavoro salvaguardati, 200 i prepensionamenti, 150 dimissioni volontarie con «buonuscita», 50 trasferimenti a Cassinetta, 100 trasferimenti a S. Giovanni al Teduccio (Napoli), 130 esuberi soggetti a rotazione fino al 2018 con i 200 posti salvaguardati. Per l'unità di Teverola 300 posti di lavoro persi per la chiusura;

ad oggi, il piano industriale sarebbe parzialmente incompleto e i successivi accordi sindacali in buona, anzi, in gran parte, disattesi. Ad esempio i lavoratori di Teverola e Carinaro si ritrovano costretti, loro malgrado, a dovere registrare inadempienze: ad esempio, in merito al trasferimento a Cassinetta l'accordo sindacale del 2 luglio 2015 prevede che all'operaio che accetta il trasferimento a Cassinetta venga riconosciuto un importo di 32.000 euro lordi a titolo di transazione novativa, con rimborso spese sostenute per il trasloco, con «la disponibilità a considerare le candidature familiari per possibili posti di lavoro»; di 50 unità lavorative, ad oggi solo circa 27 trasferimenti sarebbero avvenuti «correttamente», gli altri, invece, sono tuttora in attesa di essere trasferiti;

in merito al trasferimento a S. Giovanni a Teduccio di 100 unità lavorative, nessun trasferimento sarebbe finora avvenuto nonostante in 47 si siano resi disponibili;

considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:

circa 350 lavoratori, per mezzo dei legali rappresentanti, avrebbero trasmesso due note, una ad agosto ed una a ottobre 2015, all'attenzione delle società Indesit e Whirlpool e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro per sollecitare il rispetto degli impegni assunti nell'accordo quadro. Le note sino ad oggi non avrebbero ricevuto alcun riscontro;

da recenti dichiarazioni rese alla stampa da Esther Berrozpe, presidente di Whirlpool Emea e vicepresidente esecutivo di Whirlpool corporation (come si legge sull'agenzia «Adnkronos» del 2 febbraio 2016), si apprende che: «Dopo sei-sette mesi dalla firma dell'accordo tutto sta procedendo in linea con i piani e secondo i tempi previsti. Abbiamo iniziato con gli investimenti e anche con gli spostamenti delle linee produttive da alcuni poli ad altri. Diciamo, quindi, che tutto è in linea con i piani, dal punto di vista degli investimenti e anche dei tempi (...). Siamo anche molto confidenti che finalizzeremo il progetto nei tempi previsti con gli investimenti concordati»;

dall'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015 si evince che le parti si impegnano a monitorare l'avanzamento del piano, con la costitu-

zione anche di un comitato nazionale composto dai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, organizzazioni sindacali, Confindustria, Regioni e società Indesit e Whirlpool che si riunirà con cadenza semestrale,

si chiede di sapere:

quali siano i costi sopportati dallo Stato per sostenere complessivamente i piani industriali di Indesit prima e di Whirlpool poi;

a quanto ammonti l'importo complessivo erogato, sotto forma di ammortizzatori sociali, alla luce degli impegni formalmente assunti dal Ministero del lavoro nell'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015;

quali siano gli impegni effettivamente onorati rispetto a quelli formalmente assunti nell'accordo quadro;

quale sia il programma, anche in ordine temporale, dell'attuazione degli impegni assunti;

quali siano le soluzioni individuate dall'azienda interessata per risolvere la situazione degli esuberi, ed in particolare per lo stabilimento di Carinaro;

se i dati riferiti agli interroganti circa il numero di prepensionamenti, trasferimenti ed esuberi corrispondano al vero e se gli impegni assunti in sede sindacale siano stati rispettati;

a quanto ammonti il numero attuale degli esuberi a Carinaro;

quale sia la ragione per cui il passaggio da Indesit a Whirlpool sia già stato formalizzato, quando nell'accordo quadro del 24 luglio 2015 si precisava che gli effetti legali e contrattuali sarebbero rimasti invariati fino al momento della fusione, che avverrà nel secondo semestre del 2016;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia stato disatteso l'impegno assunto in tal senso nell'accordo quadro e se siano a conoscenza dei danni economici arrecati ai lavoratori alla luce di questa presunta violazione;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, siano state intraprese o intendano intraprendere per garantire il rispetto degli impegni assunti con l'accordo quadro, ed in particolare per garantire effettive tutele ai lavoratori;

se le dichiarazioni della presidente di Whirlpool Emea possano essere confermate dal comitato nazionale che si è costituito in base all'accordo quadro e se sia possibile avere informazioni dettagliate relativamente all'attività di monitoraggio dell'avanzamento del piano industriale effettuata dal comitato nazionale;

se, come previsto dal medesimo accordo, relativamente al monitoraggio e all'andamento del piano di integrazione, sia stato costituito il comitato locale per il sito di Carinaro composto dalle organizzazioni sindacali Fim (Federazione italiana metalmeccanici), Fiom (Federazione impiegati operai metallurgici), Uilm (Unione italiana lavoratori metalmeccanici) e Ugl (Unione generale del lavoro), dalle rappresentanze sindacali unitarie, da Confindustria e dalle società Whirpool e Indesit, che avevano come impegno quello di riunirsi con cadenza trimestrale, e se sia possibile

avere informazioni dettagliate relativamente all'attività di monitoraggio dell'avanzamento del piano industriale effettuata dal comitato locale.

(3-02640)

BOCCHINO, CAMPANELLA, VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 3 marzo 2016 viene emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la circolare n. 674 avente ad oggetto «viaggi di istruzione e visite guidate»;

allegato alla circolare è presente un *vademecum* per viaggiare in sicurezza («Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione»), stilato dalla Polizia stradale nell'ambito delle iniziative previste dal protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'interno, nel quale vengono evidenziati gli adempimenti che i docenti accompagnatori o il dirigente scolastico devono porre in essere in caso di viaggi di istruzione che prevedano l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente;

tra gli adempimenti previsti per i docenti si legge che: «In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori»; ancora: «prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada»; non solo: «Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare»;

considerato che:

i docenti, durante i viaggi e le visite d'istruzione, hanno responsabilità ben oltre l'ordinario, ad esempio la vigilanza 24 ore su 24 su tutti gli alunni partecipanti, senza soluzione di continuità;

da diversi anni, a causa dei continui tagli ai fondi d'istituto, i docenti accompagnatori non vengono retribuiti in alcun modo per l'attività aggiuntiva né è loro permesso recuperare le ore di straordinario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente, al fine di impedire che ai docenti accompagnatori vengano attribuite ulteriori e più gravose responsabilità oltre quelle ordinarie;

se non ritenga opportuno ritirare immediatamente la circolare ministeriale, al fine di impedire che gli ulteriori adempimenti gravanti sui docenti possano portare ad una contrazione dei viaggi e delle visite d'i-

struzione, con grave nocumento sulla ricaduta didattica ed esperienziale dei discenti.

(3-02641)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FASANO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio applicabile nel limite di una sola utenza per dipendente o ex;

la riduzione si applica nel limite di 7.000 KWH o di 2.500 KWH di consumo annuo in base alla data di assunzione;

il diritto si applica ai lavoratori in quiescenza, in attuazione di un'espressa disposizione contrattuale in vigore al momento del prestato servizio;

la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione al dipendente cessato dal servizio deriva da un impegno siglato nel contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio e mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

considerato che:

la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata altresì ribadita dall'azienda ed è stata oggetto anche di espressa condizione, tra altre, perché alcuni dipendenti accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei limiti di età;

lo stesso diritto è stato ribadito dalla stessa azienda con comunicazioni inviate al dipendente in quiescenza dopo la cessazione del servizio;

il diritto è stato oggetto, in casi analoghi, di pronunce giurisprudenziali della suprema Corte di cassazione che ha ribadito la natura di tale diritto quale «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita» ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;

in data 12 ottobre 2015 Enel SpA ha comunicato alle oganizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi ai dipendenti in quiescenza;

in data 27 novembre Enel ha raggiunto un accordo con rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori in servizio (Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil), pattuendo che, per i dipendenti in quiescenza, la cessazione delle erogazioni del diritto a fruire per sé e per il coniuge, per sempre, venisse sostituito dall'erogazione di *una tantum* rapportata all'età dell'ex dipendente;

numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, con formali diffide, hanno invitato l'azienda a non procedere in tale intento;

Enel SpA, nonostante gli inviti-diffide, nell'immediatezza del 31 dicembre ha comunicato con lettera raccomandata agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della violazione unilaterale dell'azienda Enel nei confronti dei propri ex dipendenti;

se non ritengano di intervenire sulla circostanza che sedicenti rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio assumano la rappresentanza degli ex lavoratori senza averne diritto e delega, prestandosi così a fornire avallo e supporto alla condotta strumentale dell'azienda, almeno illegittima se non anche illegale;

quali valutazioni diano della condotta dei rappresentanti dell'azienda, ovvero se la condotta stessa sia coerente con l'obbligo di correttezza sancito dal codice etico dell'azienda;

quali iniziative intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in considerazione del fatto che, con la sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 la suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 6325/2009, aveva riconosciuto agli ex dipendenti il diritto di continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 dell'erogazione del gas a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984, in perfetta analogia al caso della tariffa elettrica di cui si tratta.

(3-02638)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, BONDI, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, PAGNONCELLI, PICCINELLI, REPETTI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI. – *Ai Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il 17 settembre 1943, il sommergibile «Velella» della regia Marina italiana fu silurato ed affondato dal sommergibile britannico «Shakespeare» al largo di punta Licosa (Salerno), mentre operava nell'ambito del «Piano Zeta», ideato per contrastare il previsto sbarco anglo-americano in Calabria o Campania;

il Velella è l'ultimo sommergibile italiano perduto nella guerra contro gli Alleati e giace in mare ad 8,9 miglia dalla costa a circa 138 metri di profondità;

con il sommergibile sono scomparsi anche il comandante Patané, 5 altri ufficiali e 44 fra sottufficiali e marinai;

il sommergibile, armato di un cannone a 149 colpi, 2 mitragliere e 4 lanciasiluri, rappresenta un'eccellenza ingegneristica italiana, essendo dotato di una propulsione generata da motori Fiat in grado di sospingerlo per i suoi più di 63 metri di lunghezza anche a profondità di 100 metri;

l'eventualità per la quale il Velella potrebbe essere stato affondato addirittura ad armistizio già firmato rende ancora più interessante la sua storia e più necessario il suo recupero, considerando che a bordo potrebbero essere presenti documenti utili a chiarire talune dinamiche del secondo conflitto mondiale;

a più di 70 anni di distanza, è incredibile come, malgrado le numerose iniziative messe in campo, innanzitutto dai familiari e dai parenti dell'equipaggio, nessuno abbia accolto le istanze di chi vuole dare degna sepoltura ai propri caduti;

considerato che:

il Velella ha un indubbio valore di carattere storico e culturale;

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali (...) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico»;

secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 1, «I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione»;

l'integrità del relitto del Velella è seriamente messo a rischio dalle reti dei pescatori che, sovente, restano impigliate nelle lamiere del sommergibile, senza considerare la portata dei danni dovuti alla sua lunghissima permanenza sul fondale marino;

a norma dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 42, «Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza»;

l'Italia dispone di grossi mezzi militari in grado di recuperare relitti a svariate centinaia di metri di profondità, come ad esempio alla nave «Anteo», dotata di un minisommergibile attrezzato anche per questi scopi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano procedere al recupero del relitto del sommergibile Velella e con quali tempi e modalità.

(4-05400)

CASALETTO, DE PIN, DE PIETRO, MUSSINI, SIMEONI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il glifosato è il principio attivo del Roundup, uno degli erbicidi più diffusi al mondo (25 per cento del mercato mondiale) ed è attualmente il prodotto più venduto in Italia:

questo principio attivo fu brevettato come erbicida dalla Monsanto company nel 1974, multinazionale specializzata in biotecnologie agrarie,

sementi e *leader* mondiale nella produzione di alimenti con organismi geneticamente modificati;

il glifosato altera gli ecosistemi con cui entra in contatto e compromette la stabilità dei terreni, riduce la biodiversità e contribuisce in modo determinante al dissesto idrogeologico. È stato classificato come probabile cancerogeno (inserito nella categoria A2) per gli esseri umani;

questo erbicida è utilizzato in almeno 750 prodotti per l'agricoltura, senza tenere conto dei rischi per la salute;

un importante articolo sul «New England journal of medicine» ha messo in evidenza che l'utilizzo di quantità sempre più elevate di glifosato ha reso alcune specie erbacee sempre più resistenti; in base a questo, l'Agenzia per la protezione ambientale americana (Epa) ha di recente autorizzato la combinazione del glifosato con il 2,4D, uno dei componenti del famigerato «agente arancio» utilizzato come defoliante durante la guerra del Vietnam;

l'Italia è uno dei maggiori utilizzatori di questo pesticida, che è incluso nel piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Il glifosato è stato classificato in passato come interferente sul sistema endocrino e più di recente secondo studi del Mit del 2013-2014, sospettato essere alla base di gravi pericoli come l'insorgenza della celiachia;

esistono inoltre correlazioni epidemiologiche tra l'esposizione al glifosato e il linfoma non-Hodgkin (un tumore che prende origine nel sistema linfatico, ovvero nelle cellule e nei tessuti che hanno il compito di difendere l'organismo dagli agenti esterni e dalle malattie e di garantire una corretta circolazione dei fluidi nell'organismo) e agli aumenti di leucemie infantili e di malattie neurodegenerative come il Parkinson;

la pericolosità del glifosato per persone, piante e animali è ampliata dal fatto che questo prodotto è largamente utilizzato non solo in agricoltura, ma anche per la pulizia delle strade e delle ferrovie e presente nei prodotti per il giardinaggio e l'hobbistica;

l'autorizzazione del glifosato a livello europeo, scaduta il 31 dicembre 2015, è stata prorogata a giugno 2016 in attesa della revisione paritetica e consultazione finale con gli Stati membri. Attualmente Commissione e Stati membri si apprestano a una nuova autorizzazione per altri 15 anni sulla base di una decisione che andrà in votazione nella prossima commissione permanente del PAFF (comitato per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi) e per la quale tutti gli Stati membri, escluso la Svezia, sembra che siano a favore;

le associazioni nazionali ambientaliste e dell'agricoltura biologica esprimono grave preoccupazione per come si stanno muovendo l'Europa ed il Governo italiano, sull'imminente decisione a livello europeo in merito al rinnovo dell'autorizzazione alla commercializzazione ed utilizzo del diserbante glifosato nei 27 Paesi membri della UE;

considerato che:

la European frood safety authority (EFSA) ha decretato la non cancerogenicità per l'uomo del glifosato in contrasto con quello dello IARC.

A parere degli interroganti, in assenza di un consenso scientifico sul tema della pericolosità del prodotto chimico per la salute, sarebbe opportuno proteggere la salute dei cittadini adottando il principio di precauzione;

autorizzando per altri 15 anni il glifosato la UE confermerà di avere più a cuore gli interessi delle *lobby* che la salute dei suoi cittadini,

si chiede di conoscere se il Governo intenda prendere una decisione chiara, anche in sede europea, che vieti definitivamente ed in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l'uso di tutti i prodotti a base di glifosato.

(4-05401)

CARIDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Regione Calabria gestisce il programma operativo regionale FESR 2007-2013 e, con delibera di Giunta n. 53 dell'11 febbraio 2013, essa ha istituito il fondo unico di ingegneria finanziaria (FUIF) cofinanziato dal fondo europeo per lo sviluppo regionale per un importo pari a 76.097.000 euro;

il FUIF, le cui linee di intervento mirano a consolidare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese calabresi attraverso l'adozione di strumenti finanziari innovativi, è stato affidato in gestione a Fincalabra SpA, società finanziaria regionale per lo sviluppo economico ed ente strumentale e soggetto *in house* della Regione;

considerato che

l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1828/2006 prevede che i termini e le condizioni per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria siano stabiliti in un accordo di finanziamento tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione;

l'accordo di finanziamento è stato approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta n. 2259 del 3 marzo 2014;

visto che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 12 agosto e 10 settembre 2015, quota parte dei 76 milioni di euro dello stanziamento FUIF, per un importo pari a 46 milioni di euro, sono stati trasferiti a banca Widiba, la quale, con l'accordo di Fincalabra SpA, li ha investiti in 4 linee di gestione, a loro volta composte da fondi comuni di investimento, tra cui «Anima sforzesco» (classe di rischio media), «Morgan Stanley classe C» (alta), «Carmignac securities» (bassa), «Kairos» (media), «Anima star bonds» (medio-alta), «Anima high potential» (alta), «Ubs» (medio-bassa);

tale stanziamento viola palesemente, ad avviso dell'interrogante, la normativa sui fondi strutturali dell'Unione europea, essendo tali risorse vincolate alla loro originaria destinazione per come indicato dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

con un comunicato stampa di Fincalabra SpA datato 11 gennaio 2016, ripreso dai principali organismi di comunicazione regionali e nazio-

nali, si afferma che «È venuto a galla che in un CdA conclusosi a notte fonda (circa le 22,30) del 28 luglio scorso (2015), senza la presenza del Collegio dei Revisori, l'allora presidente Mannarino fu autorizzato ad effettuare una serie di operazioni finanziarie per circa 46 milioni d'euro, utilizzando i Fondi comunitari del Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria, concessi in gestione a Fincalabra. Si è trattato di operazioni non coerenti ed in contrasto con l'accordo sottoscritto con la Regione Calabria nel 2014 il quale espressamente prevede che "tali risorse vengono trasferite in funzione delle necessità operative, su conti correnti bancari specificatamente dedicati alla gestione degli strumenti del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, e costituiranno depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste per la gestione degli stessi". Lo stesso accordo prevede che "Fincalabra SpA (...) ha il diritto di gestire tutti i fondi di volta in volta depositati nelle seguenti forme di investimento: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA". Invece si è proceduto con investimenti in fondi comuni, in contrasto quindi con le finalità del fondo regionale e dell'accordo sottoscritto con la Regione Calabria, che avrebbero addirittura potuto mettere a rischio il capitale investito con rendita legata all'andamento dei mercati finanziari. La Regione Calabria, nella sua qualità di socio unico di Fincalabra, ne è stata prontamente informata ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'immediato smobilizzo delle somme investite, per riportare i fondi alla loro originaria destinazione».

il presidente *pro tempore* ha altresì depositato un esposto presso la Corte dei conti e la Procura della Repubblica di Catanzaro, in merito alle azioni intraprese dal vecchio consiglio di amministrazione dell'ente *in house* della Regione e dalla banca Widiba per accertare la sussistenza di responsabilità amministrative e penali degli ex amministratori, convocando inoltre, in data 25 febbraio 2016, l'assemblea dei soci di Fincalabra SpA per deliberare sull'avvio del giudizio di responsabilità;

tale situazione presenta un forte rischio di non immediata disponibilità delle risorse a favore del sistema delle piccole e medie imprese calabresi, già gravate da una forte crisi economica e finanziaria, se non a fronte del pagamento di una penale quantificata, secondo gli accordi con banca Widiba, pari a 685.000 euro,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative intenda intraprendere, nei limiti delle proprie competenze, nei confronti della Regione Calabria e del soggetto gestore Fincalabra, per verificare il pieno rispetto delle normative comunitarie nella gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria, considerato il forte rischio di definanziamento delle somme impropriamente utilizzate ed il relativo danno finanziario sul bilancio regionale ed economico sulle imprese calabresi;

se intenda verificare l'esistenza di adeguati strumenti amministrativi e procedurali all'interno del soggetto gestore Fincalabra SpA, previsti alla sezione 3, artt. 12-26, del regolamento (CE) n. 1828/2006, anche al

fine di evitare che si ripresentino situazioni di palese violazione della normativa comunitaria e nazionale nella gestione dei fondi strutturali comunitari;

se intenda verificare se Fincalabra SpA sia dotata dei modelli organizzativi e delle procedure previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, condizione essenziale per garantire la piena individuazione delle responsabilità all'interno degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

se intenda verificare se Fincalabra SpA sia ente in possesso di tutte le caratteristiche e strutture organizzative e funzionali richieste dai regolamenti comunitari per la gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea, considerato che essa è soggetto gestore di fondi strutturali della Regione Calabria per circa 250 milioni di euro;

quali azioni intenda intraprendere presso la Commissione europea, al fine di adottare le iniziative necessarie per investire tempestivamente le risorse del FUIF a favore del sistema imprenditoriale calabrese, evitando così di perdere definitivamente le risorse comunitarie per il periodo 2007-2013.

(4-05402)

BERTACCO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 stabilisce che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (Anmic) ha come compito istituzionale quello di «Rappresentanza e tutela, in Italia, degli interessi morali ed economici dell'intera categoria degli invalidi civili»;

l'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti», ha introdotto la nomina dei medici di categoria nelle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, sordomutismo e cecità;

il loro compito è quello di controllare la regolarità delle decisioni assunte dalle commissioni e hanno la possibilità di dissentire con il giudizio delle commissioni stesse richiedendo la messa a verbale delle proprie decisioni;

le scelte dei medici incidono sul diritto e sul destino di milioni di italiani, ma l'Inps ha stabilito ugualmente di affidare l'incarico alle figure più precarie della sanità: i medici legali a partita Iva, pagati 10 euro lordi all'ora, e con contratti rinnovati di anno in anno o, nella peggiore delle ipotesi, di 6 mesi in 6 mesi;

in tali condizioni, costoro svolgono compiti delicatissimi: accertano, negano o controllano i requisiti di 4,5 milioni di italiani che tra pensioni e assegni di invalidità gravano sulle casse dello Stato per 30 milioni di euro all'anno;

da notizie riportate sul giornale «il Fatto Quotidiano» del 28 gennaio 2016 si possono evincere le dichiarazioni di un medico precario, che ha richiesto l'anonimato per essere tutelato, che ha affermato: «Siamo totalmente ricattabili, non sappiamo cosa succederà quando scade il contratto. Se lavoreremo ancora e in quale sede. Per questo molti di noi sono totalmente sensibili alle pressioni dei vertici dell'Istituto»;

inoltre, alla domanda del giornalista che chiedeva che cosa significasse tutto ciò, egli ha ribadito che: «se dei primari ci fanno capire, il tutto ovviamente per via informale e senza nulla di scritto, che è bene ridurre la spesa, essere più severi, e quindi tagliare, non sono pochi i colleghi che si adeguano. Se ci dicono di guardare con attenzione solo le posizioni dei cittadini ai quali l'Asl ha concesso benefici economici e di passare rapidi sulle altre, non tutti rifiutano tale prassi»;

da notizie in possesso dell'interrogante, la politica dei medici in continuo rinnovo fa sì che gran parte dell'invalidità civile si blocchi. Da 3 anni l'Inps era a conoscenza che i contratti, frutto di diversi avvisi e proroghe, sarebbero scaduti il 31 dicembre 2015, ma solo il 16 novembre è comparso sul sito *web* dell'ente previdenziale l'avviso per un concorso che si è svolto ma la cui graduatoria non è stata resa pubblica;

a tal proposito, il 30 dicembre 2015, un giorno prima della scadenza dei contratti, è stata emanata la proroga degli stessi al 30 aprile 2016, che è stata notificata all'Anmic, tramite messaggio n.000035, il 7 gennaio successivo;

a seguito di tale proroga, i direttori regionali sono stati autorizzati a far sottoscrivere le nuove convenzioni, con riferimento al messaggio Hermes n. 7380 del 1º ottobre 2014 che autorizzava alla stipula dei contratti menzionati per il periodo 1º ottobre 2014-30 settembre 2015 e con riferimento al messaggio Hermes n. 6070 del 1º ottobre 2015 che prorogava i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2015, sino al 30 aprile 2016;

nello schema di contratto stipulato tra l'Inps e il medico rappresentante di categoria (Anmic, Uic, Ens, Anffas), all'articolo 3 (inconferibilità e incompatibilità) si può evincere che, gli incarichi oggetto del contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni: esercitano l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza dell'unità operativa dell'attività oggetto del contratto; esercitano un incarico analogo presso commissioni mediche Asl; svolgono o intendano presentare la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi presso organi od istituzioni territoriali o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare; sono stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari o abbiano procedimenti penali in corso;

sempre al medesimo articolo 3 è riportato che, il verificarsi delle predette fattispecie in costanza di rapporto determina una situazione di incompatibilità che comporta l'immediata risoluzione del contratto;

a giudizio dell'interrogante la situazione è, quindi, irragionevole: i contratti dei medici vengono rinnovati di anno in anno, essi non hanno né

ferie e malattia né mensa o buoni pasto, ma tuttavia hanno orari definiti e postazioni di lavoro fisse, come fossero dipendenti a tutti gli effetti. Inoltre, per la maggior parte, non hanno un'esperienza pregressa bensì sono specialisti o vincitori di una selezione pubblica;

a giudizio dell'interrogante, la scelta di estromettere i medici di medicina generale o convenzionati con il SSN dalla possibilità di essere nominati medici di categoria nelle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, sordomutismo e cecità è assurda. Risulta quindi necessario un celere aggiustamento, tramite idonei procedimenti legislativi, in maniera da escludere dalle cause di incompatibilità la fattispecie,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'estromissione dei medici di medicina generale o convenzionati con il SSN dalla possibilità di essere nominati medici di categoria nelle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, sordomutismo e cecità;

per quali ragioni l'Inps abbia deciso di escludere *a priori* tali medici dalla possibilità di essere nominati medici di categoria nelle commissioni mediche;

se non ritenga che possa essere l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili a nominare i propri medici da inserire nelle commissioni mediche;

per quali motivi i medici di categoria, che nelle commissioni rappresentano le associazioni degli invalidi (Anmic, Ens, Uic e Anfass), percepiscono un emolumento pari a meno della metà rispetto a quello degli omologhi medici componenti;

se non credano che l'Inps, con tali tipi di contratti, voglia disincentivare il medico di categoria per poter effettuare visite monocratiche e, in caso affermativo, quali garanzie vi siano per i cittadini al fine di scongiurare che ciò accada.

(4-05403)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02639, della senatrice Blundo ed altri, sulla costituzione delle unità educative scolastiche;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02640, della senatrice Moronese ed altri, sul mantenimento degli accordi del luglio 2015 da parte delle società Indesit e Whirlpool.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 584ª seduta pubblica del 2 marzo 2016, a pagina 92, dopo la sesta riga inserire il seguente testo:

«*Rispondono* sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre
Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi, Fucksia
Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra
Ichino, Idem
Lai, Laniece, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia
Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti,
Naccarato, Napolitano, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rubbia, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Rossi Maurizio Giuseppe, Simeoni, Stefano.

Si astengono i senatori:

Amoruso, Auricchio, Azzollini
Barani
D'Anna
Iurlaro
Langella, Longo Eva
Mastrangeli, Mazzoni
Pagnoncelli, Piccinelli
Repetti, Ruvolo
Verdini».

Nello stesso Resoconto, a pagina 138, sotto il titolo «Interrogazioni, da svolgere in Commissione», alla prima riga dell'ottavo capoverso, sostituire le parole: «di credito» con le seguenti: «al credito».

€ 4,40